Conto corrente con la Posta

# GAZZETTA  UFFICIALE

PARTE PRIMA

## DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — ROMA - Lunedì, 10 luglio 1933 - ANNO XI — Numero 158



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1933

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 giugno 1933, n. 756.
**Autorizzazione della spesa di L. 825.000 per i lavori occorrenti a garantire la stabilità del nuovo grande magazzino sito sulla banchina « Palazzo » della stazione marittima di Venezia.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizata, sui fondi di cui al R. decreto legge 3 marzo 1924, n. 288, la spesa di L. 825.000 per i lavori di rafforzamento del nuovo grande magazzino « F » nel porto di Venezia.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con proprio decreto alla iscrizione della suddetta somma nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1932-33, riducendo di pari importo i fondi stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze in applicazione dell'art. 5 del citato R. decreto-legge 3 marzo 1924, n. 288.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

LEGGE 8 giugno 1933, n. 757.
**Ampliamento dell'organico della Milizia nazionale della strada.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La tabella *A* allegata alla legge 24 marzo 1930, n. 537, relativa alla Milizia nazionale della strada, è modificata come segue:

TABELLA A.

*Servizio permanente.*

| Ufficiali: | | |
|---|---|---|
| Grado 6° — Console comandante | N. | 1 |
| » 7° — Primo seniore comandante in seconda | » | 1 |
| » 8° — Seniore - Ufficiale di amministrazione | » | 1 |
| » 9° — Centurioni | » | 5 |
| » 10° — Capi manipolo | » | 28 |
| Sottufficiali e truppa: | | |
| Marescialli | » | 12 |
| Brigadieri e Vicebrigadieri | » | 124 |
| Militi scelti | » | 132 |
| Militi | » | 301 |
| Militi di riserva in servizio temporaneo | » | 76 |

Art. 2.

Al grado di maresciallo potranno essere promossi a scelta assoluta i brigadieri della Milizia nazionale della strada che abbiano in quest'ultimo grado prestato almeno due anni di servizio ininterrotto.

Ai marescialli competono gli stipendi, gli assegni e le indennità spettanti ai pari grado della Milizia nazionale forestale, nella stessa misura e con le stesse modalità di concessione per questa stabilite, ad eccezione delle sotto indicate indennità:

1° soprassoldo giornaliero per i militari a cavallo (articolo 141 del regolamento per la Milizia nazionale forestale

emanato in applicazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3141, ed approvato con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1907);

2° indennità giornaliera foraggio (art. 141 del precitato regolamento);

3° supplemento della indennità di trasferta per coloro che prestano servizio a cavallo (art. 123 lettera *e*) del precitato regolamento);

4° supplemento dell'indennità di pernottazione per coloro che prestano servizio a cavallo (art. 124, ultimo capoverso, del precitato regolamento).

Art. 3.

È abrogata la disposizione di cui alla lettera *e*) dell'articolo 86 del regolamento approvato con R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1554, concernente il requisito del celibato per la nomina a milite della Milizia nazionale della strada.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze provvederà, con suo decreto, ad introdurre nel bilancio di previsione dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio 1933-34, le variazioni dipendenti dalla applicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

---

LEGGE 8 giugno 1933, n. 758.

**Esecuzione delle opere di complemento dell'acquedotto di Paola a cura ed a carico dello Stato.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' autorizzata l'esecuzione a cura ed a carico dello Stato delle opere di complemento dell'acquedotto di Paola per l'importo massimo di L. 2.000.000.

Alla spesa predetta il Ministero dei lavori pubblici farà fronte coi fondi autorizzati con la legge 6 giugno 1932, numero 580, e con il R. decreto 18 giugno 1932, n. 756.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

---

REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1933, n. 759.

**Approvazione di una convenzione con la Società di navigazione « Cosulich ».**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3173, che autorizza il Commissario per i servizi della marina mercantile, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'economia nazionale, per i lavori pubblici e per le poste e telegrafi a determinare l'ordinamento definitivo dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati e ad affidare l'esercizio dei servizi medesimi alla industria privata, anche a licitazione od a trattativa privata;

Visto il R. decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596, che istituisce il Ministero delle comunicazioni;

Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929 che stabilisce che dal 1° ottobre 1929 sono devoluti al Ministero delle corporazioni tutti i servizi già di competenza della Direzione generale del commercio e della politica economica presso il Ministero dell'economia nazionale;

Ritenuta la necessità assoluta di istituire una comunicazione fra l'Italia ed il Nord-Brasile, nell'interesse dello sviluppo dei rapporti economici fra i due paesi, e di provvedere intanto con ogni urgenza a tutto quanto occorre per predisporre tale istituzione.

Vista la convenzione stipulata il 24 aprile 1933-XI con la Società triestina di navigazione « Cosulich », sedente in Trieste, per la concessione a questa della linea di navigazione fra Trieste e Parà (Nord-Brasile) per la durata di anni cinque e verso il contributo di esercizio di L. 250.000 per ogni viaggio completo di andata e ritorno, sino ad un massimo di 12 viaggi completi (andata e ritorno) all'anno;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'unita convenzione in data 24 aprile 1933-XI stipulata con la Società triestina di navigazione « Cosulich », sedente in Trieste, per l'esercizio della linea di navigazione fra Trieste e Parà (Nord-Brasile) per la durata di anni cinque, a cominciare dal 1° luglio 1933 e verso il contributo di esercizio di L. 250.000 per ogni viaggio completo di andata e ritorno, sino ad un massimo di 12 viaggi completi (andata e ritorno) all'anno.

Art. 2.

Per l'esecuzione della convenzione di cui all'articolo precedente, è autorizzata, in aumento alla spesa prevista dalla tabella annessa al R. decreto-legge 13 dicembre 1928, n. 3103, la spesa di L. 3.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1933-1934 al 1937-38 incluso.

Art. 3.

Allo stanziamento della somma di L. 3.000.000 al capitolo concernente le sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi marittimi, per l'esercizio finanziario 1933-34, provvederà il Ministro per le finanze con suo decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG — DI CROLLALANZA.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 333, foglio 161.* — MANCINI.

---

**Convenzione con la Società di navigazione « Cosulich » per l'esercizio di una linea di navigazione fra l'Italia e il Nord-Brasile.**

Fra il tenente generale ispettore delle Capitanerie di porto, cav. di gr. cr. Giulio Ingianni, direttore generale della Marina mercantile, agente in nome e per conto del Ministero delle comunicazioni, e i signori: on. contrammiraglio conte Alfredo Dentice di Frasso fu Ernesto, presidente, e cap. gr. uff. Antonio N. Cosulich fu Callisto, amministratore delegato della « Cosulich » Società triestina di navigazione, sedente in Trieste, in nome e per conto della Società stessa in virtù di regolare mandato, è stato concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

La « Cosulich » Società triestina di navigazione, anonima per azioni con capitale emesso e versato di lire 400.000.000, con sede in Trieste, con riferimento alla linea di navigazione per merci e passeggeri che sarà da essa esercitata fra l'Italia e il porto di Parà (Nord-Brasile), assume verso lo Stato le prestazioni di cui nella presente convenzione, sotto le condizioni e verso il corrispettivo in appresso specificati.

Art. 2.

L'itinerario di massima della linea di cui all'art. 1 sarà il seguente: Trieste - Napoli - Livorno (facoltativo) - Genova - Marsiglia - Barcellona - Lisbona (facoltativo) - Parà - (Nord-Brasile) e ritorno.

La Società avrà facoltà di omettere taluni degli scali predetti e di effettuarne altri, secondo le speciali esigenze del traffico e per assicurare il favorevole risultato economico della linea.

Dell'itinerario stabilito per ogni viaggio la Società darà conoscenza, prima dell'inizio del viaggio, al Ministero delle comunicazioni al quale essa comunicherà tutte le variazioni che fossero apportate all'itinerario stesso, tanto come successione di partenze, quanto per effettuazione di approdi. Il Ministero per le comunicazioni avrà facoltà di negare la sua approvazione a quelle aggiunte di approdi che possano costituire una illecita concorrenza a preesistenti linee regolari nazionali, libere o sovvenzionate.

Il servizio sarà eseguito con non meno di otto viaggi all'anno ed alla velocità media di 12 miglia all'ora, in navigazione.

Art. 3.

Le navi da assegnarsi alla linea devono essere inscritte alla prima classe del Registro italiano e devono mantenere tale classificazione per tutta la durata del contratto.

Salvo speciale autorizzazione del Ministero delle comunicazioni le navi stesse devono essere di assoluta proprietà della Società.

Art. 4.

La Società ha l'obbligo di imbarcare su ogni piroscafo al servizio della linea, oltre l'equipaggio normale, un diplomato capitano e un diplomato macchinista in qualità di allievi.

Art. 5.

La Società, nei viaggi che effettuerà in base alla presente convenzione, ha l'obbligo del trasporto regolare e compiuto di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via, senza limitazione di peso, siano essi originari o a destinazone del Regno, siano originari o a destinazione di Stati esteri.

Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare compresi i pacchi postali e i recipienti vuoti di ritorno adoperati per la spedizione dei dispacci e dei pacchi.

La Società sarà responsabile, salvo il caso di forza maggiore, di tutti i danni risultanti all'Amministrazione dello Stato, per perdite, manomissioni ed avarie degli effetti.

Per il ricevimento, la custodia a bordo e la consegna degli effetti postali, la Società si uniformerà alle disposizioni che saranno al riguardo emanate dal Ministero delle comunicazioni.

Il trasporto degli effetti postali, compresi i pacchi del peso ciascuno non superiore a 20 chilogrammi, in partenza dall'Italia, o dalle sue Colonie, nonchè dagli uffici postali italiani all'estero e dai Regi consolati, anche se originari da Stati esteri, è gratuito.

Qualora peraltro lo spazio occupato dai pacchi in partenza dall'Italia superasse il 3 per cento del volume delle stive della nave, per la eccedenza sarà corrisposto alla Società un compenso da stabilirsi insindacabilmente dal Ministero delle comunicazioni.

Per il trasporto degli effetti postali da porti esteri a porti del Regno e delle sue Colonie e di quelli scambiati tra porti esteri è dovuto un corrispettivo per il quale la Società è in facoltà di stipulare con le Amministrazioni postali estere speciali accordi.

Per tali accordi dovranno concretarsi sulla base delle convenzioni postali internazionali ed essere preventivamente approvati dall'Amministrazione postale italiana cui compete una quota parte, da determinarsi mediante particolari convenzioni, del corrispettivo stesso.

Art. 6.

Le tariffe per il trasporto di merci dai porti del Regno a porti esteri non dovranno, senza giustificato motivo, esser superiori a quelle praticate dai porti del Regno a porti esteri dai servizi concorrenti di pari importanza.

Art. 7.

La Società dovrà concedere per i viaggi oggetto della presente convenzione e semprechè i vapori abbiano la classe in appresso indicata:

*A*) Il viaggio gratuito, escluso il vitto e il letto, in prima classe:

1° alle persone che si trovano nelle condizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, modificato con R. decreto 19 gennaio 1931, n. 103, e con legge 18 giugno 1931, n. 921, ed agli Accademici d'Italia, con tre viaggi all'anno per le loro famiglie e nel limite di tre persone per ogni viaggio;

2° ai funzionari dell'Amministrazione della marina mercantile ed agli ispettori delle poste e dei telegrafi che viaggiano per ragioni di servizio;

in seconda classe:

a due missionari o due missionarie, italiani, all'anno, oltre quello che può essere richiesto ai sensi delle disposizioni sull'emigrazione;

*B*) La riduzione del 50 per cento sulle tariffe escluso il vitto:

1° ai cittadini che viaggiano per prendere parte alle elezioni politiche;

2° per un viaggio annuale dalle Colonie o dall'estero all'Italia e ritorno ai giovani nazionali o stranieri ivi residenti che si rechino in Italia a intraprendere o proseguire gli studi presso le Regie università e i Regi istituti di istruzione superiore o di belle arti nel limite di tre persone a viaggio;

3° alle rappresentanze dei mutilati e degli invalidi di guerra che si rechino a Roma in occasione di speciali ricorrenze patriottiche. Tale riduzione sarà accordata in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri;

*C*) La riduzione del 30 per cento sulle tariffe, escluso il vitto:

1° ai Regi agenti diplomatici e consolari e rispettive famiglie;

2° agli impiegati dello Stato ed ai militari di ogni grado che viaggiano per ragioni di servizio;

3° agli insegnanti nelle Regie scuole all'estero e rispettive famiglie;

4° ai componenti le spedizioni scientifiche;

5° ai mutilati ed agli invalidi di guerra con le norme che saranno stabilite dal Ministero delle comunicazioni;

6° ai nazionali residenti nelle Colonie o all'estero che si rechino in Italia per presentarsi sotto le armi o che ritornino alla loro residenza dopo aver adempiuto agli obblighi di leva.

In caso di mobilitazione la Società è obbligata a dare la preferenza nell'imbarco a chi è chiamato a prestare servizio militare.

Art. 8.

La Società si obbliga su richiesta delle singole Amministrazioni dello Stato civili o militari, di addivenire con le medesime alla stipulazione di convenzioni speciali per disciplinare i reciproci rapporti in ordine al trasporto di persone o cose per conto o a spese delle Amministrazioni stesse.

In mancanza di tali convenzioni, per il trasporto di cose per conto o a spese dello Stato, la Società dovrà concedere la riduzione del 30 per cento sulla tariffa entro il limite di duecento (200) unità di nolo. Dovranno però essere trasportati gratuitamente dalla Società — con le norme che saranno stabilite dal Ministero delle comunicazioni d'accordo col Ministero delle finanze — i recipienti di qualsiasi peso e volume contenenti i valori dello Stato ed i recipienti vuoti di ritorno alle Tesorerie; la consegna e il ritiro di tali recipienti, siano pieni o vuoti, sarà fatta a bordo da parte del personale dell'Amministrazione dello Stato; il trasporto dei recipienti contenenti valori sarà limitato alla capacità del locale destinato alla posta tenute presenti le esigenze del servizio postale.

Il Governo si obbliga a parità di condizioni di affidare alla Società i trasporti che possono compiersi sulla linea da essa esercitata.

Art. 9.

Il Ministero delle comunicazioni ha facoltà di esercitare nei modi che riterrà più opportuni la vigilanza sull'andamento del servizio.

Al termine di ogni viaggio completo (andata e ritorno) la Società dovrà trasmettere al Ministero un estratto del Giornale nautico (Lib. I) vidimato dall'Autorità marittima ed un prospetto o rapporto indicante il movimento delle merci e dei passeggeri per ogni scalo toccato.

Le spese per indennità di missione al personale incaricato dal Ministero delle comunicazioni della vigilanza sull'andamento del servizio e del controllo dei dati relativi al movimento dei viaggiatori e delle merci sulla linea sono a carico della Società.

Art. 10.

Qualora la Società effettuasse un numero di viaggi annui inferiore al minimo degli otto viaggi annui prescritti dall'art. 2, ultimo comma, della presente convenzione, il Ministro per le comunicazioni avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio, di dichiarare decaduta la presente convenzione.

Quando siano trascorsi tre mesi dall'inizio di un viaggio senza che ne sia stato iniziato un altro, il Ministro per le comunicazioni, sentite le giustificazioni della Società, avrà pure insindacabile facoltà di dichiarare decaduta la presente convenzione.

Quando il viaggio venga interrotto per cause di forza maggiore sarà ritenuto il contributo per la percorrenza non eseguita. Nessun contributo sarà corrisposto se l'interruzione non sia stata causata da forza maggiore.

Per qualunque altra inosservanza agli obblighi della presente convenzione la Società incorrerà in una multa da L. 500 (lire cinquecento) a L. 10.000 (lire diecimila).

Le ritenute e le multe sono applicate dal Ministero delle comunicazioni, il quale delibera dopo aver sentito le giustificazioni della Società. Contro le deliberazioni del Ministero non è ammessa azione di qualsiasi specie da parte della Società.

L'ammontare delle multe sarà prelevato dalle somme che il Ministero deve corrispondere ai sensi dell'art. 13 e sussidiariamente dalla cauzione.

Art. 11.

Quando nella esecuzione del servizio si verifichino irregolarità gravi e costanti che ne compromettano — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — le finalità, il Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio di Stato, avrà facoltà di revocare la convenzione.

Art. 12.

In caso di guerra o di ostilità tra l'Italia ed un'altra potenza o fra potenze estere che importi modificazioni alla linea contemplata dalla presente convenzione od alle condizioni di esercizio della stessa, la presente convenzione sarà riveduta in relazione alle modificazioni suddette.

Art. 13.

In corrispettivo degli obblighi risultanti dalla presente convenzione il Ministero delle comunicazioni corrisponderà

alla Società il contributo di esercizio di lire duecentocinquantamila (L. 250.000) per ogni viaggio completo (andata e ritorno) secondo l'itinerario di cui all'art. 2.

Il pagamento di tale contributo sarà limitato ad un numero di dodici viaggi completi (andata e ritorno) all'anno, di cui uno potrà essere effettuato esclusivamente in servizio merci, e verrà effettuato al termine di ciascun viaggio dopo che la Società avrà trasmesso al Ministero i documenti indicati all'art. 9, secondo comma.

Art. 14.

La presente convenzione avrà effetto dal 1° luglio 1933 ed avrà la durata di cinque anni.

Trascorso tale termine, senza che sia intervenuta disdetta dall'una o dall'altra parte sei mesi prima della scadenza, la convenzione si intenderà prorogata di un altro anno e così di seguito, salvo disdetta come sopra sei mesi prima della fine dell'anno.

Art. 15.

All'atto della stipulazione del contratto la Società dovrà prestare una cauzione di L. 300.000 (lire trecentomila).

La cauzione dovrà essere prestata in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato, oppure costituendo ipoteca sopra una o più navi di proprietà della Società, le quali dovranno essere a tal uopo assicurate presso una Società italiana di asscurazioni, accettata dal Ministero delle comunicazioni, per una somma che garantisca l'ammontare della cauzione e la relativa polizza dovrà portare il vincolo a favore del Ministero stesso.

Art. 16.

La Società avrà una rappresentanza in Roma, che sarà considerata come domicilio speciale della Società per tutti gli effetti della presente convenzione.

Il presidente del Consiglio di amministrazione della Società, i quattro quinti dei consiglieri, il direttore generale e la rappresentanza legale della Società in Roma, dovranno in ogni tempo essere composti di cittadini italiani.

Di massima gli agenti all'estero non appartenenti al personale della Società devono essere italiani.

Qualora la Società ritenesse, per ragioni tecniche o commerciali di dover nominare agente una ditta o persona straniera, chiederà preventivamente il parere del Ministero delle comunicazioni.

Art. 17.

La Società non potrà cedere ad altri la linea contemplata dalla presente convenzione senza l'autorizzazione del Ministro per le comunicazioni.

Qualora la Società, apertamente o nascostamente, contravvenisse a questo divieto, il Ministro per le comunicazioni potrà annullare, sentito il Consiglio di Stato, la convenzione.

Art. 18.

Tutte le controversie che potessero sorgere per la interpretazione e la esecuzione della presente convenzione, per le quali non fosse specialmente provveduto, saranno decise da un Collegio arbitrale che si riunirà in Roma e sarà composto di tre membri, dei quali uno da nominarsi dal Ministro per le comunicazioni, uno dalla Società, ed il terzo da eleggersi di comune accordo tra le parti ed in difetto di accordo da nominarsi dal presidente del Consiglio di Stato.

La decisione del Collegio arbitrale non è soggetta ad appello o a ricorso per cassazione.

Fatta a Roma, in tre originali, addì 24 aprile 1933-XI

Per il Ministero delle comunicazioni:
*Il direttore generale della Marina mercantile*:
GIULIO INGIANNI.

Per la Società triestina di navigazione « Cosulich »:
ALFREDO DENTICE — ANTONIO N. COSULICH.

Visto, *Il Ministro per le comunicazioni*:
CIANO.

---

REGIO DECRETO 22 maggio 1933, n. 760.

**Approvazione di un nuovo statuto per la Federazione fascista autonoma degli artigiani d'Italia.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 5 dicembre 1926, n. 2224, col quale fu concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Federazione fascista autonoma delle comunità artigiane d'Italia, aderente alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, e fu approvato il relativo statuto;

Visto il Nostro decreto 17 marzo 1927, n. 388, col quale furono approvate alcune modifiche allo statuto della cennata Federazione;

Vista la domanda in data 1° febbraio 1933-XI, con la quale la Confederazione generale fascista dell'industria italiana ha chiesto l'approvazione di un nuovo statuto nonchè la modifica della denominazione per la Federazione suddetta;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È approvato lo statuto della Federazione fascista autonoma degli artigiani d'Italia, secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in sostituzione del testo approvato con Nostro decreto 5 dicembre 1926, n. 2224, modificato con Nostro decreto 17 marzo 1927, n. 388.

La denominazione di « Federazione fascista autonoma degli artigiani d'Italia » è sostituita alla denominazione di cui al citato Nostro decreto 5 dicembre 1926, n. 2224.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il *Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti addì 1° luglio 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 334, foglio 5.* — MANCINI.

---

**Statuto della Federazione fascista autonoma degli artigiani d'Italia.**

TITOLO I.

*Costituzione, scopi e competenza.*

Art. 1.

È costituita, con sede in Roma, la Federazione fascista autonoma degli artigiani d'Italia.

Art. 2.

La Federazione aderisce alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana ai sensi e agli effetti dello statuto confederale. In quanto giuridicamente riconosciuta, ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, la Federazione rappresenta legalmente, nel territorio del Regno, tutte le categorie che la compongono.

Art. 3.

La Federazione, nell'ambito della propria competenza e delle disposizioni di legge:

*a*) rappresenta, nei confronti delle autorità politiche ed amministrative, delle altre Associazioni sindacali e dinanzi alla Magistratura del lavoro, le categorie che la compongono, e ne tutela, nei limiti imposti dalle superiori esigenze della Nazione, gli interessi morali ed economici;

*b*) promuove, anche attraverso la creazione di enti ed uffici e pubblicazioni tecniche ed artistiche, il perfezionamento tecnico, artistico ed economico della produzione artigiana ed esercita azione selettiva fra i componenti le categorie per mettere in valore le sane tradizioni della produzione artigiana locale, e conservare e perfezionare le tecniche professionali; cura, attraverso la istruzione professionale e nella realizzazione della sua attività sindacale, la formazione delle nuove capacità professionali;

*c*) promuove lo sviluppo ed asseconda l'applicazione agli artigiani dei benefici derivanti dalle leggi sul lavoro e sulla previdenza, anche mediante la creazione di istituti di mutualità e previdenza e di uffici di assistenza;

*d*) assiste e rappresenta, entro i limiti stabiliti dal presente statuto e da quello della Confederazione ed in conformità alle istruzioni ed alle deliberazioni di questa, gli artigiani datori di lavoro nelle vertenze che sorgano fra essi e i loro dipendenti;

*e*) studia i problemi sindacali e sociali che riguardano le categorie rappresentate, e cura, nel loro interesse, la disciplina dei rapporti collettivi di lavoro;

*f*) rileva i bisogni delle categorie rappresentate, cura la valorizzazione dei prodotti dell'artigianato, anche attraverso iniziative tendenti a facilitare il credito e ad incrementare il commercio e la esportazione;

*g*) promuove iniziative tendenti a dare lavoro agli artigiani e, laddove si presentino condizioni favorevoli, la costituzione di organismi a carattere consortile;

*h*) designa o nomina proprii rappresentanti in tutti i consigli, enti e organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

*i*) cura, in genere, l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, l'educazione nazionale e l'istruzione professionale dei soci;

*l*) adempie a tutti gli altri compiti che le derivino dalla Carta del lavoro o che le siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, dalla Confederazione, nonchè dal presente statuto.

Art. 4.

La Federazione, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, per l'applicazione della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta tutti gli esercenti per proprio conto una piccola industria della quale accentrano tutte le funzioni inerenti alla gestione ed in cui essi medesimi lavorano con o senza l'aiuto di familiari e di un numero limitato di dipendenti, sia che il lavoro venga eseguito in una bottega, sia a domicilio, sia nel luogo designato dal committente.

Sono inoltre rappresentate dalla Federazione le altre categorie che, per determinazione del Ministero delle corporazioni, siano attribuite alla sua competenza organizzativa.

I criteri che distinguono, agli effetti dello inquadramento, le aziende artigiane dalle aziende industriali, sono determinati con deliberazione della Confederazione, sentita la Federazione, da approvarsi dal Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

Gli iscritti alla Federazione sono raggruppati, e seconda della attività esercitata, in arti nazionali, che costituiscono formazioni interne nel seno della Federazione, determinate con deliberazione del Consiglio nazionale, da approvarsi dalla Confederazione e da ratificarsi dal Ministero delle corporazioni.

TITOLO II.

*Soci.*

Art. 6.

Per far parte della Federazione, in qualità di socio, occorre:

*a*) avere compiuto gli anni 18;

*b*) essere cittadino italiano;

*c*) appartenere a qualcuna delle categorie rappresentate dalla Federazione;

*d*) essere di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;

*e*) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto della Confederazione.

Gli stranieri che posseggano i requisiti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), e che abbiano residenza in Italia da almeno dieci anni, possono essere ammessi come soci, ma non possono essere nominati ad alcuna carica o funzione direttiva.

Art. 7.

La domanda di ammissione a socio deve essere diretta al presidente della Federazione e presentata al segretario provinciale dell'Artigianato. Il segretario potrà, su delega del presidente, provvedere alla iscrizione del richiedente alla Federazione, ed alla sua assegnazione all'arte corrispondente all'attività esercitata.

Qualora il segretario non ritenga di provvedere alla iscrizione, dovrà darne immediata notizia al presidente della Fe-

derazione che deciderà sull'ammissione o meno del richiedente.

Contro il provvedimento di negata ammissione a socio della Federazione l'interessato può produrre ricorso alla Confederazione, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 8.

La domanda di ammissione deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e dello statuto della Confederazione, di impegnarsi al pagamento, oltrechè dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati a norma delle disposizioni di legge e degli statuti ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

L'iscrizione impegna il socio per un periodo di tre anni che decorre dal primo giorno dell'anno solare nel quale ha luogo e s'intende rinnovata per uguale periodo di tempo qualora non sia presentato dal socio, all'artigianato provinciale, formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza del triennio.

Art. 9.

I soci della Federazione non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di Associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 10.

La qualità di socio si perde:

*a*) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e nei termini di cui all'art. 8;

*b*) per espulsione deliberata dal presidente della Federazione, per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

*c*) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 11.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e al corrente col versamento dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire alla Federazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

I soci sono tenuti alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi stipulati nelle forme previste dal presente statuto.

Sono tenuti altresì ad informare la Federazione di tutte le controversie che sorgono tra essi e i loro prestatori di lavoro, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I soci sono obbligati a chiedere l'intervento della Federazione nei casi di inadempienza dei prestatori d'opera, nelle forme ed agli effetti previsti dalle norme di legge sulle controversie individuali del lavoro.

Nessun socio potrà trattare con rappresentanti delle associazioni sindacali dei lavoratori se non per il tramite dei rappresentanti della Federazione.

Salve le sanzioni di legge e la eventuale applicazione di provvedimenti disciplinari, la Federazione ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni nulli e non avvenuti gli accordi e contratti fatti in contrasto a tale disposizione.

TITOLO III.

*Ordinamento della Federazione.*

Art. 12.

Secondo quanto stabilito all'art. 5 del presente statuto, la Federazione raggruppa i propri rappresentanti in Arti nazionali, in corrispondenza delle quali sono costituite in ciascuna provincia le Comunità provinciali.

Le Comunità, con deliberazione della Federazione, possono essere, nel loro interno, suddivise in mestieri, formati tenendo presenti le affinità produttive delle attività artigiane e le particolari condizioni delle singole provincie.

Qualora non esista nella provincia un numero sufficiente di artigiani esercenti una determinata attività, così da non potersi costituire qualche comunità, la Federazione potrà deliberare la costituzione di una Comunità mista che riunirà tutti i mestieri per i quali non ne sia costituita una apposita.

Art. 13.

I soci appartenenti a ciascuna Comunità saranno convocati in assemblea per la elezione del capo comunità e per l'esame dei problemi di carattere locale interessanti l'arte esercitata.

Le assemblee di Comunità saranno convocate dal segretario dell'artigianato provinciale e presiedute da lui o da un suo delegato che potrà essere il capo della Comunità.

Il capo comunità dura in carica un anno ed è rieleggibile. Egli rappresenta gli artigiani della Comunità in seno al Consiglio provinciale dell'artigianato.

Art. 14.

Quando la Comunità sia suddivisa in mestieri, la convocazione dell'assemblea può essere fatta separatamente per mestieri, ciascuno dei quali eleggerà il capo mestiere.

In tali casi il capo comunità sarà eletto dai capi mestiere.

I capi mestiere coadiuveranno il capo comunità nell'esplicazione del suo mandato.

In ogni caso, la elezione del capo comunità deve essere ratificata dal presidente della Federazione.

Art. 15.

I capi comunità di ogni provincia costituiscono il Consiglio provinciale dell'artigianato che sarà convocato, a cura del segretario provinciale, che lo presiede, almeno una volta al mese. Spetta al Consiglio provinciale di esaminare i problemi di carattere locale interessanti le varie attività artigiane, e di formulare proposte e di esprimere voti alla Federazione, sui problemi stessi, sotto l'aspetto sia tecnico ed artistico che economico e morale.

Art. 16.

Il segretario dell'artigianato provinciale è un funzionario della Federazione nominato dal presidente della Federazione stessa con ratifica del presidente della Confederazione.

Ove se ne ravvisi l'opportunità, in relazione anche alle condizioni del bilancio, le funzioni di Segretario dell'artigianato provinciale potranno essere conferite al segretario della locale Unione industriale.

Art. 17.

Per le modalità di riunione delle assemblee delle Comunità, anche se convocate per mestieri, per la disciplina delle sedute e per le votazioni, saranno osservate le norme stabilite per le assemblee nazionali delle Arti.

Per le riunioni dei capi mestiere di una stessa Comunità e per quelle del Consiglio provinciale dell'artigianato, saranno osservate le norme stabilite per il Comitato direttivo della Federazione.

Le altre norme eventualmente occorrenti per le riunioni, elezioni e deliberazioni di cui agli articoli precedenti, saranno stabilite dal Comitato direttivo della Federazione.

Le Arti nazionali, le Comunità e i Mestieri sono organi interni della Federazione e non potranno mai assumere impegni di sorta senza l'approvazione o la specifica delega preventiva del presidente della Federazione.

Art. 18.

I segretari provinciali possono, con l'approvazione della Federazione, affidare incarichi relativi alla organizzazione e al coordinamento delle attività locali a fiduciari, per circoscrizioni limitate al territorio di uno o più comuni o frazioni di comune.

TITOLO IV.

*Organi della Federazione.*

Art. 19.

Sono organi della Federazione:

*a*) le assemblee nazionali delle Arti;
*b*) il Consiglio nazionale;
*c*) il Comitato direttivo;
*d*) il presidente.

Art. 20.

L'assemblea nazionale di ogni Arte in cui si suddivide la Federazione è costituita dai capi delle Comunità provinciali della stessa Arte.

L'assemblea dell'Arte si riunisce in via ordinaria ogni tre anni. In via straordinaria potrà essere convocata quando il presidente della Federazione lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta dal presidente della Federazione, a cura del quale, almeno quindici giorni prima della riunione, sarà diramato a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea, avviso scritto con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere, in caso d'urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione dell'assemblea è valida quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Il presidente della Federazione è, di diritto, presidente dell'assemblea; egli potrà, tuttavia, delegare il capo dell'Arte a presiedere l'assemblea.

Ciascun partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto. Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta o per appello nominale. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel quale caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. I partecipanti che dichiarino di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 21.

L'assemblea nazionale di ogni Arte esamina i problemi che interessano i rami di attività per i quali l'Arte è costituita, formula proposte ed esprime voti sui problemi stessi sia sotto l'aspetto tecnico ed artistico, che sotto l'aspetto economico e morale.

L'assemblea elegge ogni tre anni il capo dell'Arte e due delegati al Consiglio nazionale della Federazione.

Art. 22.

Il Consiglio nazionale della Federazione è costituito dai capi delle Arti nazionali e dai delegati eletti dall'assemblea delle Arti stesse.

Partecipano di diritto al Consiglio nazionale i membri del Comitato direttivo della Federazione. Essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed il resoconto morale della loro gestione.

Partecipano altresì, di diritto, al Consiglio nazionale i sindaci.

Il presidente della Federazione, potrà invitare ad assistere alle riunioni del Consiglio nazionale, anche persone particolarmente competenti nei problemi dell'artigianato, in qualità di esperti e senza diritto a voto.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta all'anno; in via straordinaria potrà essere convocato quando il Comitato direttivo lo creda opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti o dai sindaci.

Il presidente della Federazione è di diritto presidente del Consiglio. Egli però non può presiedere il Consiglio nelle discussioni riguardanti i conti consuntivi ed i resoconti morali della sua gestione. Il Consiglio elegge in tal caso un presidente temporaneo.

Per la convocazione del Consiglio nazionale, per la disciplina delle sedute e per le votazioni saranno osservate le norme stabilite per le assemblee delle Arti nazionali.

Art. 23.

Il Consiglio nazionale viene convocato per i seguenti oggetti:

*a*) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione e gli interessi delle categorie da essa rappresentate;

*b*) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Federazione ed esame delle relazioni economiche e morali dei dirigenti della Federazione nonchè delle relazioni dei sindaci. In sede di approvazione del bilancio preventivo, il Consiglio potrà delegare al presidente della Federazione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste dagli organismi superiori, cui spetta di approvare il bilancio;

*c*) elezione del presidente della Federazione e dei membri del Comitato direttivo;

*d*) nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti;

*e*) deliberazione di eventuali modifiche al presente statuto;

*f*) adempimento di tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 24.

Il Comitato direttivo si compone del presidente della Federazione che lo presiede, e di quattro membri eletti dal Consiglio nazionale.

I membri del Comitato durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Comitato si aduna normalmente una volta ogni due mesi e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o dai sindaci.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri.

Ciascun membro del Comitato ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri del Comitato che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Comitato decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora vengano a cessare dalla carica due dei membri del Direttorio dovrà provvedersi entro tre mesi alla elezione dei nuovi membri.

Art. 25.

Il Comitato direttivo:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio nazionale e con le proposte formulate ed i voti espressi dalle assemblee delle Arti nazionali;

b) delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Federazione da sottoporsi al Consiglio nazionale;

c) provvede in materia disciplinare a norma delle successive disposizioni;

d) designa o nomina i rappresentanti della Federazione in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

e) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

f) esercita, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio nazionale, riferendone al medesimo, per la ratifica, nella prossima riunione;

g) adempie a tutte le altre attribuzioni che sieno ad esso demandate dalle leggi o regolamenti dello Stato, dal presente statuto, nonchè dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 26.

Il presidente della Federazione è eletto dal Consiglio nazionale; dura in carica tre anni ed è rieleggibile; presiede il Consiglio nazionale ed il Comitato direttivo.

La sua elezione deve essere ratificata dalla Confederazione ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica, il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati delle elezioni e le sue determinazioni motivate.

Art. 27.

Il presidente dirige e rappresenta la Federazione, tanto nei rapporti interni che in quelli esterni ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

Dispone per la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio nazionale e del Comitato direttivo, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie alle funzioni che siano a lui demandate dal presente statuto, o che gli siano delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal membro del Comitato direttivo più anziano di età.

Art. 28.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto coloro che appartengono a qualcuna delle categorie inquadrate nella Federazione o che, comunque, siano la espressione delle categorie stesse.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO V.

*Segretario.*

Art. 29.

Alla direzione degli uffici e servizi della Federazione è preposto il segretario generale, dal quale dipende disciplinarmente il personale della Federazione.

Il segretario generale deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, su proposta del presidente della Federazione, sia stata approvata dal presidente della Confederazione.

Egli non può esercitare professioni, avere altri impieghi, od assumere cariche senza autorizzazione del presidente della Federazione.

Spetta al segretario, in base alle disposizioni ed istruzioni del presidente, di provvedere alla esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi della Federazione, ed a quanto altro è necessario per il buon funzionamento dei servizi ed uffici della Federazione, sia centrali che periferici.

Esercita le funzioni di segretario del Consiglio nazionale e del Comitato direttivo e può intervenire a tutte le riunioni degli altri organi della Federazione.

TITOLO VI.

*Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.*

Art. 30.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o comunque, vengono in possesso della Federazione;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Comitato direttivo della Federazione, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio sociale debitamente aggiornato.

Art. 31.

Costituiscono entrate della Federazione:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) le quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) le somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai singoli soci saranno stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 32.

Sono spese obbligatorie:

*a)* le spese generali (personale, fitti, illuminazione, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

*b)* i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale per la maternità ed infanzia e dell'Opera nazionale Balilla;

*c)* le quote per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

*d)* tutte le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 % delle entrate della Federazione deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 33.

L'esercizio finanziario ha inizio col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 34.

Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di ottobre precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Comitato direttivo ed approvato dal Consiglio Nazionale.

Dopo tale approvazione dovrà essere comunicato alla Confederazione.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei sindaci.

Resta ferma in ogni caso l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci e per la determinazione e l'esazione dei contributi stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 35.

I dirigenti della Federazione che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 36.

Il Consiglio nazionale nomina ogni triennio tre sindaci effettivi e due supplenti i quali debbono assistere alle riunioni del Consiglio stesso e possono intervenire a quelle del Comitato direttivo.

Essi hanno il còmpito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta al Consiglio nazionale e comunicata alla Confederazione.

## TITOLO VII.

*Contratti collettivi di lavoro.*

Art. 37.

La Federazione fascista autonoma degli artigiani d'Italia ha la capacità di stipulare i contratti collettivi di lavoro per le categorie da essa rappresentate.

Peraltro, i contratti ed accordi che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti da aziende industriali rappresentate da altre associazioni aderenti alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, disciplineranno anche i rapporti di lavoro dei dipendenti dalle aziende artigiane delle corrispondenti categorie rappresentate dalla Federazione.

In tali contratti ed accordi saranno però inserite tutte quelle eventuali clausole, anche derogative, necessarie per tener conto delle speciali esigenze delle aziende artigiane.

Qualora nella stipulazione del contratto unico non si raggiunga l'accordo su tali clausole, si applicheranno, intanto, le clausole del contratto dell'industria sulle quali non esiste contestazione e si farà in seguito luogo ad una stipulazione aggiuntiva per le clausole contestate.

## TITOLO VIII.

*Disposizioni disciplinari.*

Art. 38.

Il presidente della Federazione ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buon cittadino italiano, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o, comunque, non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dalla Carta del lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione e della Federazione.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata. Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Comitato direttivo della Federazione.

Il presidente della Federazione può delegare l'attribuzione di cui al primo comma del presente articolo al segretario provinciale dell'artigianato.

Art. 39.

Il presidente della Federazione ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali per un periodo non superiore ai sei mesi al socio il quale manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini impartiti, nell'ambito delle loro attribuzioni, dai dirigenti della Federazione e dei suoi organi anche interni, o sia recidivo nelle infrazioni di cui all'articolo precedente, o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di dieci giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il presidente provvederà con deliberazione motivata da notificarsi all'interessato che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale, la sospensione è applicata d'ufficio, fino alla pubblicazione della sentenza definitiva.

Contro il provvedimento di sospensione l'interessato ha facoltà di ricorrere al Comitato direttivo della Federazione.

Art. 40.

Il Comitato direttivo della Federazione ha facoltà di deliberare la espulsione di un socio quando questi abbia violato il disposto dell'art. 9 del presente statuto, oppure abbia commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni contrarie agli interessi materiali e morali dell'organizzazione, o qualora dimostri difetto di senso nazionale o morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nella Federazione.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, dovranno contestarsi al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Trascorso il detto termine il Comitato direttivo della Federazione provvederà con deliberazione motivata da notificarsi all'interessato.

L'interessato ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato può produrre ricorso al presidente della Confederazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

L'espulsione non libera il socio dal pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Al socio iscritto al P. N. F. saranno applicate, anche in deroga alle disposizioni del presente titolo, le medesime sanzioni eventualmente deliberate a suo carico dal P. N. F.

TITOLO IX.

*Disposizioni varie.*

Art. 41.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Comitato direttivo della Federazione o da un terzo dei componenti il Consiglio nazionale.

Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al presidente della Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle modifiche dovrà deliberare il Consiglio nazionale. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno la metà dei voti spettanti ai componenti il Consiglio nazionale.

È salva, in ogni caso, l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 42.

Tutti gli atti e provvedimenti della Federazione per i quali sia richiesta dalla legge e dal presente statuto l'approvazione del Ministero delle corporazioni dovranno essere comunicati, nel termine di dieci giorni, alla Confederazione che promuoverà su di essi le superiori determinazioni.

Per quanto non è espressamente disposto dal presente statuto si applicano, per l'ordinamento interno e per i rapporti con la Confederazione, le norme è lo statuto di questa.

Art. 43.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico della Federazione, il liquidatore nominato dall'autorità competente, provvederà alla realizzazione dell'attivo e alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità delle disposizioni di cui all'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 44.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione ed ai principii generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:*
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 5 giugno 1933, n. 761.

**Riparto patrimoniale fra i comuni di S. Polo dei Cavalieri e Marcellina.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti la legge 15 luglio 1909, n. 835, con cui la frazione Marcellina venne distaccata dal comune di San Polo dei Cavalieri e costituita in comune autonomo, nonchè il R. decreto 25 gennaio 1912, n. 42, con il quale fu provveduto alla delimitazione del territorio del comune di Marcellina;

Veduti le deliberazioni 23 marzo e 16 aprile 1932 con le quali rispettivamente il commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Marcellina e il podestà di San Polo dei Cavalieri approvarono il verbale degli accordi presi il 25 febbraio 1932 per il reparto patrimoniale fra i due Comuni, nonchè il parere espresso dalla Giunta provinciale amministrativa di Roma nell'ordinanza del 7 febbraio 1933;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Salvo quanto è stabilito all'art. 2 del presente decreto circa i beni soggetti ad usi civici o ad altri diritti di godimento promiscuo, il patrimonio del comune di San Polo dei Cavalieri è ripartito fra il medesimo e il comune di Marcellina in conformità degli articoli 1, 2, 3 e 8 del surriferito verbale in data 25 febbraio 1932 e alle condizioni ivi fissate.

Art. 2.

Allorchè saranno definite, ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766, le pratiche di affrancazione dei beni soggetti ad usi civici o ad altri diritti di godimento promiscuo, le quote affrancate di tali beni e gli eventuali altri corrispettivi dell'affrancazione, se ed in quanto spettino in comunione ai due Comuni, saranno ripartiti con altro decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 27 *giugno* 1933 - *Anno XI*
*Atti del Governo, registro* 333, *foglio* 153. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 giugno 1933, n. 762.

**Passaggio di insegnanti di materie letterarie dei Regi istituti e Scuole d'arte a cattedre uguali od affini di Regi istituti e Scuole d'istruzione media tecnica, e viceversa.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduti i Nostri decreti 31 ottobre 1923, n. 2523, 31 dicembre 1923, n. 3123, 7 gennaio 1926, n. 214, e 17 maggio 1928, n. 1596;

Veduti i Nostri decreti 30 dicembre 1923, n. 3144, 11 febbraio 1926, n. 217, e 9 maggio 1926, n. 1277;
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale insegnante di materie letterarie delle Regie scuole e Istituti d'arte, comprese le Scuole ed Istituti, purchè classificati, di cui all'allegato A al R. decreto 21 maggio 1924, n. 1200, può essere trasferito a cattedre uguali od affini di Istituti e Scuole di istruzione media tecnica di eguale grado, e viceversa, sempre che trattisi di cattedre per le quali sia previsto uguale sviluppo di carriera.

Il passaggio è disposto dal Ministro per l'educazione nazionale nei modi stabiliti dal successivo art. 2.

Il personale trasferito conserva tutti i diritti acquisiti di carriera.

Art. 2.

I passaggi previsti dal precedente articolo sono ammessi soltanto su domanda degli interessati.

L'accoglimento della domanda è subordinato, oltrechè al parere favorevole del Consiglio di amministrazione della Scuola od Istituto nel quale l'insegnante chieda di essere trasferito, anche all'accertamento del merito e delle attitudini dell'insegnante.

Il trasferimento può, in ogni caso, essere negato quando ostino speciali ragioni di servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 334, foglio 53.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 22 maggio 1933, n. 763.
**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Santa Maria delle Grazie, in Avellino.**

N. 763. R. decreto 22 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Maria delle Grazie in Avellino.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1933 - Anno XI*

---

REGIO DECRETO 22 maggio 1933, n. 764.
**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa-santuario di Nostra Signora del Mirteto, in Ortonovo.**

N. 764. R. decreto 22 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa santuario di Nostra Signora del Mirteto, in Ortonovo, con i beni di cui alla donazione 27 giugno 1932 dei sacerdoti Enrico Gabos ed Edoardo Castellani.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1933 - Anno XI*

---

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 3 giugno 1933.
**Modificazione agli elenchi dei valichi di frontiera terrestre del Regno aperti al transito.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Veduto l'art. 158 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX;

Veduto il proprio decreto in data 30 giugno 1928-VI, col quale furono approvati gli elenchi dei valichi della frontiera terrestre del Regno attraverso i quali è consentito il passaggio delle persone munite dei documenti prescritti per l'attraversamento del confine;

Veduti i successivi decreti 5 maggio 1929-VII, 9 novembre 1929-VIII, 30 giugno 1931-IX, 23 maggio 1932-X, 19 gennaio 1933-XI e 12 febbraio 1933-XI, coi quali gli elenchi stessi sono stati modificati;

Ritenuta l'opportunità di aprire al transito con passaporti anche i valichi di Bellavista di Clivio e di Montecroce Carnico, già aperti al transito per i soli possessori di tessere di frontiera, e di mantenere aperto al transito per l'intero anno il valico di Col Bousson, ora aperto limitatamente alla stagione estiva;

Decreta:

1. — All'elenco dei valichi della frontiera terrestre del Regno attraverso i quali è consentito il passaggio delle persone munite di passaporto o di altri documenti internazionalmente equipollenti, sono aggiunti i seguenti valichi:

Valico di Bellavista di Clivio (strada Clivio-Ligornetto) (confine italo-svizzero, provincia di Varese);

Passo di Montecroce Carnico (Plocken Pass) (confine italo-austriaco, provincia di Udine).

2. — Il valico di Col Bousson o Bourget (confine italo-francese, provincia di Torino) già aperto al transito con passaporti e tessere di frontiera limitatamente alla stagione estiva, rimarrà aperto al transito per tutto l'anno.

Roma, addì 3 giugno 1933 - Anno XI

*Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
MUSSOLINI.

(5112)

---

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1933.
**Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cassa popolare agricola di Racalmuto per l'esercizio del credito agrario.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47 delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, appro-

vate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, numero 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che la Cassa popolare agricola di Racalmuto (Agrigento) autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del R. decreto-legge predetto nel territorio dello stesso Comune, quale ente intermediario della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia con provvedimenti della Sezione medesima del 6 agosto e del 16 dicembre 1930, nn. 280 e 280-*bis*, ai sensi dell'articolo 33 delle norme regolamentari sopramenzionate;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia con nota del 12 giugno 1933, numero 9302;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario già concessa alla Cassa popolare agricola di Racalmuto.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 giugno 1933 - Anno XI

*Il Ministro*: ACERBO.

(5075)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1933.

**Autorizzazione al Banco di Santo Spirito ad istituire una propria agenzia in Sora (Frosinone).**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione

Decreta:

La Società anonima Banco di Santo Spirito (Regionale del Lazio), con sede in Roma, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Sora, provincia di Frosinone, a condizione che la locale Società anonima Banca di Sora deliberi, entro tre mesi dalla data del presente decreto, la sua irrevocabile messa in liquidazione.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1933 - Anno XI

*Il Ministro per le finanze*: JUNG.

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*: ACERBO.

(5078)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1933.

**Approvazione del regolamento organico dell'Opera nazionale Balilla.**

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 15 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, numero 6;

Veduto il R. decreto 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduta la deliberazione n. 25 in data 19 giugno 1933-XI, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla, coi poteri del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva, ha emanato il regolamento organico dell'Opera;

Decreta:

Il regolamento organico dell'Opera nazionale Balilla, unito al presente decreto, è approvato.

Roma, addì 25 giugno 1933 - Anno XI

*Il Ministro*: ERCOLE.

DELIBERAZIONE N. 25.

IL PRESIDENTE
DELL'OPERA NAZIONALE BALILLA

Con i poteri del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva, conferitigli con R. decreto-legge 10 agosto 1927, numero 1554;

Visto l'art. 15 del regolamento amministrativo per l'esecuzione della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Considerata la necessità di emanare il regolamento organico per il personale dipendente dall'Opera nazionale Balilla;

Delibera:

Di approvare l'unito regolamento organico per il personale dell'Opera nazionale Balilla, regolamento che avrà vigore, a tutti gli effetti, dal 1° agosto 1933-XI.

Per quanto riguarda la decorrenza degli assegni, il regolamento andrà in vigore dalla data delle singole deliberazioni con le quali il personale verrà collocato nei quadri.

La presente deliberazione sarà sottoposta per l'approvazione a S. E. il Ministro per l'educazione nazionale.

Roma, addì 19 giugno 1933 - Anno XI

*Il Presidente*: RICCI.

**Regolamento organico dell'Opera nazionale Balilla.**

CAPO I.

RUOLO ORGANICO E ASSUNZIONE DEL PERSONALE.

Art. 1.

Il ruolo organico e lo sviluppo di carriera del personale dell'Opera nazionale Balilla sono stabiliti nelle tabelle *A* e *B* annesse al presente regolamento.

Art. 2.

Il personale di ruolo dell'Opera nazionale Balilla di cui alle citate tabelle *A*) e *B*) è nominato con deliberazione della

Giunta esecutiva, salvo quanto è disposto dal 2° comma dell'art. 4.

Tale personale è suddiviso in due categorie:

1° Personale di concetto (Tabella *A*);

2° Personale d'ordine (Tabella *B*).

Art. 3.

Il personale di ruolo di concetto viene in massima reclutato fra i diplomati della Regia accademia fascista ed eccezionalmente:

*a*) per pubblico concorso al quale possono accedere i laureati in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali, od in scienze politiche;

*b*) fra il personale di concetto che abbia prestato servizio ininterrotto per almeno tre anni in uno dei Comitati dipendenti e si sia distinto per zelo e capacità.

Art. 4.

L'ammissione alla Regia accademia è subordinata al possesso del diploma di maturità classica o scientifica, o di abilitazione tecnica o magistrale, od altro titolo equipollente e degli altri requisiti previsti da apposito bando di concorso, il quale viene disposto dal presidente dell'Opera nazionale Balilla con propria deliberazione.

I provenienti dall'Accademia, conseguito il titolo di abilitazione, vengono assunti in ruolo con deliberazione del presidente, dopo aver frequentato un corso di perfezionamento di mesi nove a partire dal 1° settembre dell'anno in cui hanno conseguito il titolo. Essi vengono assegnati al grado 6° del ruolo del personale di concetto (Tabella *A*).

Art. 5.

I funzionari che, a norma dell'art. 15 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6, potranno essere, su richiesta del presidente, comandati in servizio presso l'Opera stessa dalle varie Amministrazioni dello Stato, non potranno superare il numero di centodieci contemporaneamente.

Art. 6.

Il personale d'ordine viene assunto in ruolo dopo un soddisfacente periodo di prova, della durata di sei mesi di effettivo servizio.

Il trattamento economico, per il personale in periodo di prova, viene stabilito di volta in volta con deliberazione presidenziale, per ciascun impiegato, però in misura inferiore alle competenze normali del grado a cui l'impiegato è assegnato.

Il personale d'ordine in prova può essere assunto nei limiti dei posti vacanti.

Art. 7.

Durante il periodo di prova o al termine di esso, l'impiegato può essere esonerato dal servizio con deliberazione non motivata, senza preavviso e senza indennità.

Il servizio prestato durante il periodo di prova, qualora sia seguito da conferma, è computato a tutti gli effetti nella determinazione dell'anzianità di servizio.

Art. 8.

La nomina deve essere accettata senza condizione e la sede assegnata raggiunta nel tempo stabilito dalla comunicazione della nomina.

L'accettazione sottoposta comunque a condizione o il mancato tempestivo raggiungimento della sede equivalgono a rinunzia.

Art. 9.

All'atto dell'assunzione in ruolo, l'impiegato presta giuramento, secondo la formula stabilita per i funzionari dello Stato, davanti al presidente centrale o al presidente del Comitato provinciale.

Della prestazione del giuramento viene redatto apposito verbale.

Art. 10.

Quando le esigenze del servizio lo richiedano, può essere assunto personale avventizio, al quale vengono applicate le norme sancite per il contratto d'impiego privato, senza che sia tenuto conto delle eventuali consuetudini locali. Per il personale incaricato dell'insegnamento dell'educazione fisica, sarà provveduto con apposite norme.

CAPO II.

TRATTAMENTO ECONOMICO - OBBLIGHI - CONGEDI - ASPETTATIVE.

TITOLO I.

*Trattamento economico.*

Art. 11.

Al personale di ruolo competono:

*a*) lo stipendio e il supplemento di servizio attivo previsto dalle annesse tabelle *A* e *B*;

*b*) l'aggiunta di famiglia, in base alle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato, limitatamente agli impiegati di grado non superiore al 3°.

Art. 12.

Al personale dell'Opera possono essere corrisposte indennità speciali di carica non cumulabili agli effetti del trattamento di quiescenza.

Tali indennità sono assegnate con deliberazione motivata dal presidente, in misura non superiore alla differenza esistente fra lo stipendio goduto dall'impiegato e quello corrispondente al posto per il quale la carica è conferita.

TITOLO II.

*Obblighi.*

Art. 13.

Agli impiegati incombe il dovere di osservare scrupolosamente l'orario d'ufficio, di attendere alle proprie mansioni con la massima diligenza, di tenere un contegno riguardoso verso quanti con essi hanno rapporti di servizio, di avere cura di tutto ciò che viene loro affidato, di non allontanarsi dall'ufficio e dalla sede senza permesso dei superiori.

Art. 14.

Agli impiegati è vietato di occuparsi di cose estranee al servizio durante le ore di ufficio. Essi non possono dedicarsi fuori ufficio ad altre occupazioni, anche non retribuite, senza autorizzazione del presidente centrale.

Art. 15.

L'orario giornaliero di lavoro è normalmente di 8 ore; gli impiegati sono però tenuti alla prestazione di opera straordinaria qualora le esigenze del servizio lo richiedano.

L'eventuale opera straordinaria sarà compensata con premi di operosità e rendimento, a giudizio del presidente centrale o provinciale.

Nessun impiegato può percepire nel corso dell'anno premi di operosità per un ammontare complessivo superiore alla quinta parte del suo stipendio annuo.

Art. 16.

L'impiegato è responsabile degli atti amministrativi e dei provvedimenti in genere disposti nell'esercizio delle sue funzioni.

All'impiegato possono essere attribuite, con carattere di temporaneità, funzioni corrispondenti al grado inferiore al proprio.

TITOLO III.

*Congedi e licenze.*

Art. 17.

Al personale dell'Opera nazionale Balilla è accordato annualmente, senza privazione degli assegni, un periodo di congedo:

*a*) di 20 giorni, quando l'anzianità di servizio sia inferiore ai 5 anni;

*b*) di 25 giorni, quando l'anzianità di servizio sia superiore ai 5 e inferiore ai 10 anni;

*c*) di 30 giorni, quando l'anzianità di servizio sia superiore ai 10 anni.

La determinazione dell'epoca in cui il congedo dovrà essere goduto da ciascun impiegato compete al presidente centrale od al presidente provinciale, tenuto conto, ove sia possibile, dei desideri del personale.

Ove le esigenze del servizio lo impongano, al congedo continuativo potranno essere sostituiti congedi più brevi purchè complessivamente non sia sorpassato il periodo annuale come sopra stabilito.

Art. 18.

Il presidente del Comitato centrale, oltre il congedo ordinario può, in via eccezionale e per causa grave, concedere al personale congedi straordinari non superiori a 30 giorni all'anno, senza riduzione di stipendio.

Il personale in congedo straordinario perde il supplemento di servizio attivo durante tutta la durata del congedo.

TITOLO IV.

*Assenze ed aspettative.*

Art. 19.

Le assenze, per quanto possibile, devono essere preventivamente autorizzate, a seconda del caso, dal presidente centrale o dal presidente del Comitato provinciale.

In ogni caso, devono essere giustificate nel più breve tempo possibile.

Art. 20.

Nei casi di assenza per malattia, l'Opera ha la facoltà di disporre visite mediche di controllo.

Art. 21.

Nei casi di interruzione di servizio dovuto a malattia l'impiegato riceve la retribuzione intera sino a due mesi.

Trascorso questo periodo se, a giudizio del sanitario di fiducia dell'Opera l'impiegato stesso non è riconosciuto in grado di riprendere servizio, viene collocato in aspettativa per infermità, con le norme di cui all'art. 24 del presente regolamento.

Art. 22.

Se nei tre mesi dalla ripresa del servizio l'impiegato si ammala nuovamente, la malattia si considera come continuazione della precedente, agli effetti delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 23.

L'impiegato non di ruolo quando è colpito da malattia, debitamente accertata, riceve l'assegno intero per il primo mese e metà per i due mesi successivi. Se la malattia si prolunga oltre i tre mesi, l'impiegato con deliberazione del presidente o viene collocato in congedo straordinario per non oltre tre mesi, senza assegno, o viene dispensato dal servizio con la corresponsione di una indennità da stabilirsi dal Presidente, tenendo conto di quanto è stabilito dall'art. 10.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al personale di ruolo durante il periodo di prova.

I periodi di assenza, dovuta a malattia o a congedo straordinario del personale in prova, non si computano nei sei mesi di cui all'art. 6.

Art. 24.

L'impiegato (escluso quello non di ruolo e quello in servizio di prova) può essere collocato in aspettativa per provata infermità, per giustificati motivi di famiglia, per servizio militare. Nei due ultimi casi non ha diritto nè allo stipendio nè agli altri assegni. In caso di elezione all'ufficio di deputato al Parlamento, si applicano le norme sancite dal R. decreto 26 luglio 1929, n. 1988.

L'aspettativa per infermità può essere disposta anche di ufficio, sulla base di prove raccolte dal Comitato centrale.

L'aspettativa per motivi di famiglia può essere negata o revocata, sempre che ciò sia richiesto da ragioni di servizio.

L'impiegato chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per arruolamento volontario è collocato in aspettativa per servizio militare.

L'impiegato richiamato alle armi per servizio temporaneo è considerato in congedo, purchè l'assenza non duri oltre 4 mesi; per il tempo eccedente tale periodo è collocato in aspettativa.

L'impiegato in congedo per servizio militare conserva lo stipendio per i primi due mesi soltanto.

Per gli impiegati sotto le armi in tempo di guerra, si provvede con norme speciali.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di chiamata in servizio presso la M. V. S. N. in tempo di pace e di guerra.

Art. 25.

Il tempo trascorso in aspettativa per infermità e per servizio militare è computato interamente agli effetti della eventuale progressione nel ruolo e degli aumenti periodici di stipendio.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato a nessun effetto.

L'impiegato che cessa da tale stato prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

Art. 26.

L'aspettativa per infermità può essere concessa su domanda corredata da certificato medico. L'Opera può far eseguire accertamenti sanitari di controllo.

L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta, ed in ogni caso non può protrarsi al di là di un anno, durante il quale è concesso all'impiegato un assegno non maggiore della metà nè minore del terzo dello stipendio se l'impiegato stesso abbia dieci o più anni di servizio, e non maggiore del terzo, nè minore del quarto se conti meno di dieci anni, ferma in ogni caso la perdita del supplemento di servizio attivo.

Art. 27.

L'aspettativa per motivi di famiglia non può eccedere la durata di un anno. Due periodi di aspettativa per motivi di salute o di famiglia interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a tre mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata dell'una e dell'altra aspettativa.

Se il periodo intermedio di servizio sia superiore a tre mesi, ma non a sei, la durata massima della seconda aspettativa della stessa natura della prima non può protrarsi oltre i sei mesi.

La durata complessiva di più periodi di aspettativa per infermità o per motivi di famiglia, non può superare due anni in un quinquennio.

Art. 28.

Scaduti i periodi massimi di cui ai precedenti articoli, l'impiegato che risulti inabile per infermità, a riassumere l'ufficio, è dispensato dal servizio, salvo il diritto al trattamento di quiescenza che possa spettargli.

Peraltro qualora l'Opera non ritenga opportuno il definitivo allontanamento dell'impiegato dal servizio, può procedere agli accertamenti che ritenga del caso, per la eventuale concessione di un prolungamento eccezionale della aspettativa, anche oltre il limite di cui all'ultimo comma del precedente articolo 27 per non più di sei mesi. La stessa norma si applica per la concessione, quando l'Opera lo riconosca opportuno, di un nuovo periodo di aspettativa per ragioni di famiglia, non superiore a sei mesi, all'impiegato che già abbia fruito di aspettative fino al limite massimo previsto al comma ultimo predetto.

Alla scadenza del prolungamento del nuovo periodo se l'impiegato non riassume servizio, si applicano senz'altro le disposizioni del comma primo del presente articolo.

L'impiegato che essendo in condizione di riassumere l'ufficio, allo scadere dell'aspettativa non riprenda servizio, è dichiarato dimissionario.

Art. 29.

Nelle deliberazioni di collocamento in aspettativa, per infermità o per motivi di famiglia, devono essere indicati la decorrenza, la causa e la durata del provvedimento.

L'impiegato in aspettativa è soggetto alle norme disciplinari stabilite per gli impiegati in attività di servizio.

## CAPO III.

IMMATRICOLAZIONE - GERARCHIA - NOTE DI QUALIFICA GRADI - PROMOZIONI.

Art. 30.

Tutto il personale dell'Opera nazionale Balilla è inscritto per ordine di nomina in apposite matricole, ove vengono registrati il nome e cognome, la paternità, la data e il luogo di nascita, la data di assunzione in servizio, le assegnazioni ai vari gradi, gli incarichi assolti, gli stipendi percepiti, nonchè tutte le altre notizie relative allo svolgimento della carriera (congedi straordinari, assenze per malattia, aspettative, ecc.) ed ai meriti e demeriti del funzionario (encomi, premi, punizioni, ecc.).

Art. 31.

La gerarchia del personale è costituita dal grado, e nello stesso grado, dalla data della nomina o promozione al grado stesso.

Art. 32.

Per ciascun impiegato, anche se in prova, sono compilate entro il mese di luglio di ogni anno, le note di qualifica.

Tali note di qualifica, per il personale in servizio presso i Comitati, devono pervenire alla Presidenza centrale entro la prima quindicina di agosto.

Art. 33.

Le note di qualifica devono comprendere le notizie riguardanti le condizioni fisiche, le qualità intellettuali e le attitudini dell'impiegato, la sua condotta in servizio e privata, la diligenza e l'operosità con cui egli disimpegna le mansioni che gli sono affidate, le eventuali attitudini a ricoprire funzioni di grado superiore ed ogni altra annotazione ritenuta utile a meglio definire la sua personalità.

Le note di qualifica sono compilate dal presidente centrale per i capi servizio e ispettori, dai capi servizio per il personale del Comitato centrale, dai presidenti dei Comitati provinciali per il personale in servizio presso i medesimi.

Il giudizio complessivo, è espresso con le qualifiche di: ottimo - distinto - buono - mediocre - cattivo ed è comunicato all'impiegato con apposito foglio sul quale egli appone la propria firma.

L'impiegato le cui note di qualifica non siano state redatte dal presidente centrale può, entro 15 giorni dalla comunicazione ricorrere contro il giudizio complessivo assegnatogli, presentando rapporto scritto al presidente centrale, il quale, riesaminata la posizione dell'interessato, emette il giudizio definitivo.

Per il personale in prova, le note di qualifica debbono essere compilate anche alla fine del periodo di prova.

Art. 34.

Gli anni, per i quali l'impiegato abbia conseguito una qualifica inferiore a buono, non sono computabili agli effetti degli aumenti periodici di stipendio.

L'impiegato, che per due anni consecutivi sia stato qualificato cattivo, sarà sottoposto a procedimento per la dispensa dal servizio.

Art. 35.

Le promozioni procedono per merito assoluto fino al grado 4° compreso per il personale di concetto e fino al compimento della carriera per il personale d'ordine.

Dal grado 4° in avanti le promozioni procedono per merito comparativo su deliberazione della Giunta esecutiva.

Non possono essere scrutinati ai fini della promozione tanto per merito comparativo quanto per merito assoluto, se non i funzionari del grado immediatamente inferiore che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nel grado stesso.

## CAPO IV.

DIMISSIONI - DISPENSA - LICENZIAMENTO.

Art. 36.

Le dimissioni dall'ufficio devono essere presentate per iscritto: non hanno effetto se non sono accettate.

L'impiegato, che si è dimesso, è obbligato a proseguire nell'adempimento dei doveri dell'ufficio, finchè non gli sia stata partecipata l'accettazione delle dimissioni.

L'accettazione può essere ritardata o rifiutata per motivi di servizio o quando sia in corso un procedimento disciplinare a carico dell'impiegato.

È dichiarato dimissionario d'ufficio l'impiegato:

*a*) in tutti i casi previsti dal presente regolamento;

*b*) per avere accettato incarichi od uffici da uno Stato estero senza autorizzazione del presidente del Comitato centrale;

*c*) per ingiustificato abbandono dell'ufficio, per un periodo di oltre sei giorni, o per ingiustificato ritardo nella assunzione o riassunzione del proprio ufficio;

*d*) per perdita della cittadinanza italiana.

Art. 37.

In caso di dimissioni volontarie, si applicano le disposizioni sancite nell'art. 72 del presente regolamento.

Le dimissioni dichiarate d'ufficio fanno perdere ogni diritto ad indennità, ma dànno luogo al rimborso delle quote versate dall'interessato per il trattamento di quiescenza, aumentate degli interessi composti.

Art. 38.

È dispensato dal servizio l'impiegato che sia riconosciuto inabile per comprovati motivi di salute o per scarso rendimento.

La dispensa è inoltre deliberata quando sia necessario nell'interesse del servizio.

La dispensa è deliberata dalla Giunta esecutiva.

Il motivo che determina la dispensa deve risultare dalla relativa deliberazione.

Art. 39.

All'impiegato proposto per la dispensa dal servizio è fissato un termine di 15 giorni per presentare, ove creda, le sue deduzioni. Egli ha diritto di essere sentito personalmente dalla Giunta esecutiva purchè lo chiegga entro il termine suddetto.

Art. 40.

L'impiegato che abbia conseguito l'impiego producendo documenti falsi e non validi o tacendo circostanze che lo avrebbero escluso dall'impiego, o comunque mediante atti illeciti, è licenziato, salvo ogni eventuale azione penale.

L'impiegato licenziato dal servizio ai sensi del presente articolo, non è ammesso a concorrere a qualsiasi altro impiego presso l'Opera nazionale Balilla.

Art. 41.

In caso di dimissioni, di dispensa o di licenziamento dal servizio verrà rilasciato all'impiegato un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale questi è stato occupato presso l'Opera, degli incarichi avuti e del modo come furono disimpegnati.

CAPO V.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO.

Art. 42.

I provvedimenti disciplinari che possono applicarsi al personale di ruolo dell'Opera sono i seguenti:

1° la riprensione verbale;

2° la censura scritta;

3° la riduzione dello stipendio;

4° la sospensione dall'impiego con privazione di ogni assegno e perdita di anzianità;

5° la rimozione dall'impiego.

Art. 43.

La riprensione verbale può essere inflitta dal capo servizio, dal presidente del Comitato, per negligenza o per lievi motivi e ripetute mancanze nell'adempimento del proprio dovere.

La riprensione verbale non può essere fatta in presenza di inferiori.

Art. 44.

La censura scritta è inflitta: dal capo servizio, dal presidente del Comitato; essa deve essere ratificata dal presidente centrale e si applica nei seguenti casi:

*a*) per recidività nelle mancanze per le quali sia stata già applicata la riprensione verbale, o per grave negligenza in servizio;

*b*) per contegno non corretto verso i propri superiori, colleghi o dipendenti, ovvero verso il pubblico;

*c*) per mancanze che intaccano il decoro personale dell'impiegato;

*d*) per lievi irregolarità o abusi in dipendenza delle proprie attribuzioni;

*e*) per simulazione di malattia.

Il presidente centrale può disporre la pubblicazione della censura sul Bollettino ufficiale dell'Opera nazionale Balilla.

Art. 45.

La riduzione dello stipendio è disposta dal presidente centrale con apposita deliberazione motivata e non può superare il quinto, nè avere durata superiore a sei mesi; non esonera l'impiegato dal servizio e non produce perdita di anzianità.

Può essere inflitta:

*a*) per recidiva nei fatti che diedero motivo alla censura o per maggiore gravità di essi;

*b*) per grave trasgressione ai doveri dell'ufficio ricoperto;

*c*) per lieve insubordinazione;

*d*) per qualsiasi mancanza che dimostri riprovevole condotta e difetto di rettitudine, nonchè per tolleranza di tali mancanze o di abusi;

*e*) per inosservanza del segreto di ufficio anche se non abbia prodotto conseguenze dannose.

Art. 46.

L'impiegato che si sia reso colpevole di una delle mancanze considerate nei precedenti articoli 44 e 45, deve essere invitato, previa contestazione degli addebiti, a presentare le sue giustificazioni.

La punizione debitamente motivata viene comunicata all'interessato per iscritto. Copia della comunicazione, con le giustificazioni dell'interessato, viene unita agli atti personali dell'impiegato stesso.

Art. 47.

La sospensione dall'impiego con privazione di qualsiasi assegno è inflitta dalla Giunta esecutiva, può durare da uno a sei mesi, importa l'allontanamento dal servizio e la perdita dell'anzianità per eguale periodo. Può essere inflitta:

a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo a riduzione dello stipendio o per maggior gravità di essi con pregiudizio degli interessi dell'Opera;

b) per avere fatto palesemente o aver concorso in pubblicazioni di critica all'Opera o ai superiori o che danneggino il decoro e il prestigio degli stessi. Costituisce aggravante il fatto che la critica sia sleale ed acrimoniosa e che il concorso ad essa sia fatto nascostamente;

c) per grave insubordinazione;

d) per uso dell'impiego a fini personali;

e) per qualunque manifestazione personale o collettiva che miri ad esercitare pressione sull'azione dei superiori o a diminuirne l'autorità.

f) per denigrazione dell'Opera o dei superiori;

g) per gravi danni derivati all'Opera da negligenza nell'adempimento dei doveri d'ufficio.

Art. 48.

Quando la gravità dei fatti lo esiga e quando l'impiegato sia sottoposto a procedimento penale, il presidente centrale può ordinare la sospensione dall'ufficio con privazione di qualsiasi assegno a tempo indeterminato, in attesa del provvedimento definitivo. La sospensione deve essere in ogni caso disposta quando l'impiegato sia colpito da mandato di cattura.

Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva, che escluda l'esistenza del fatto imputato o pure ammettendo il fatto, escluda che l'impiegato vi abbia preso parte, la sospensione è revocata e l'impiegato riacquista il diritto agli assegni non percepiti.

Tuttavia l'Opera può in ogni caso prendere a carico dell'impiegato provvedimenti disciplinari nei casi e nei modi previsti dal presente regolamento.

Alla famiglia dell'impiegato sospeso dall'ufficio e dagli assegni, in attesa di giudizio, può essere corrisposto un assegno alimentare con ordinanza del presidente centrale ed in misura non superiore alla metà dello stipendio.

Qualora l'impiegato sospeso a tempo indeterminato sia punito con la sospensione dall'ufficio con privazione degli assegni deve essergli computato il periodo della sospensione sofferta.

Se gli sia inflitta una sanzione minore ovvero il periodo di sospensione sia inferiore alla sospensione sofferta, devono essergli restituiti in tutto o in parte, secondo i casi, gli assegni non percepiti, dedotto quanto fosse già stato eventualmente corrisposto alla famiglia a titolo di assegno alimentare.

Art. 49.

Nel caso previsto dal primo comma del precedente articolo, se la sospensione è revocata, l'impiegato riacquista il diritto agli assegni non percepiti.

Art. 50.

Se la sospensione viene revocata, ma nel frattempo sono avvenute delle promozioni, i promossi rimangono al loro posto, ma il primo posto vacante nel grado superiore deve essere conferito all'impiegato già sospeso, sempre quando sia riconosciuto meritevole della promozione.

Art. 51.

Si incorre nella rimozione dall'impiego, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per recidiva nelle infrazioni che dettero in precedenza motivo a sospensione dall'impiego con privazione degli assegni, o per maggiore gravità delle infrazioni;

b) per grave abuso di fiducia e di autorità;

c) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso morale o che comprometta gravemente gli interessi e il prestigio dell'Istituzione;

d) per arbitrario o illecito uso o per sottrazione di somme amministrate o tenute in deposito; o per connivente tolleranza di tali abusi da parte di altri;

e) per qualsiasi condanna, passata in giudicato, riportata per delitti contro la Patria o contro i poteri dello Stato, o contro il buon costume, ovvero per delitto di peculato, concussione, falso, truffa, furto o appropriazione indebita; per qualsiasi condanna che porti seco la interdizione perpetua dai pubblici uffici, la vigilanza speciale od il confino; per accettazione di qualsiasi compenso o per qualsiasi partecipazione ai benefici ottenuti e sperati, dipendenti da affari trattati dall'impiegato per ragioni di ufficio o per incarico avutone;

f) per violazione dolosa dei doveri di ufficio con pregiudizio dell'Opera;

g) per gravi atti di insubordinazione commessi pubblicamente con evidente offesa del principio di disciplina, e di autorità;

h) per incitamento alla insubordinazione collettiva;

i) per offese alla persona del Re, alla Famiglia Reale, al Pontefice, al Primo Ministro, al Gran Consiglio, al Parlamento, o per pubblica manifestazione di propositi ostili al Regime dello Stato o contraria alle direttive politiche del Governo;

k) per mancata fede al giuramento, sia che essa si concreti in una o più infrazioni disciplinari, sia in atteggiamenti che contraddicano fondamentalmente il giuramento stesso.

La rimozione dall'impiego è decisa dalla Giunta esecutiva.

Art. 52.

All'impiegato sottoposto a procedimento per sospensione o rimozione dall'impiego devono essere contestati gli addebiti a cura della Presidenza centrale. Al medesimo è data facoltà di presentare per iscritto le proprie difese alla Giunta esecutiva, entro quindici giorni dalla notificazione degli addebiti. Tale notificazione è fatta per iscritto ed è consegnata all'interessato o a mezzo dei suoi superiori o direttamente a mezzo di lettera raccomandata. Quando non sia possibile effettuare la consegna nell'uno o nell'altro modo viene pubblicata notizia dell'inizio del procedimento disciplinare sul Bollettino dell'Opera. Tale pubblicazione vale a tutti gli effetti come notificazione all'interessato.

## CAPO VI.

TRASFERIMENTI E MISSIONI.

### TITOLO I.

*Trasferimenti.*

Art. 53.

I trasferimenti del personale di ruolo sono disposti su domanda o per ragioni di servizio.

Per i trasferimenti su domanda, il presidente centrale ha riguardo al merito e alle comprovate esigenze di famiglia.

Si fa luogo al trasferimento per ragioni di servizio quando la presenza dell'impiegato sia divenuta incompatibile nella sede, ovvero quando la sua opera sia riconosciuta necessaria in altra sede.

Le missioni sono disposte dal presidente centrale ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

TITOLO II.

*Indennità di missione.*

Art. 54.

Le diarie dovute agli impiegati che viaggiano per ragioni di servizio sono le seguenti:

1° grado L. 70;
2° e 3° grado L. 60;
4°, 5° e 6° grado L. 50;
7° della tabella *B* L. 40.

La misura della diaria da corrispondersi al personale straordinario verrà di volta in volta stabilita dal presidente centrale in rapporto alle funzioni disimpegnate da ciascun impiegato. Le diarie sono soggette alle ritenute di ricchezza mobile ed alla ritenuta per l'imposta complementare.

Art. 55.

Spettano soltanto i due terzi della indennità giornaliera quando il ritorno in sede ha luogo nello stesso giorno in cui la missione ha avuto inizio.

Art. 56.

Nessuna indennità giornaliera è dovuta per le missioni compiute nella sede o circoscrizione comunale, oppure in località distanti meno di 10 chilometri dalla medesima o quando sia possibile rientrare in sede nelle ore comprese nella stessa mezza giornata in cui la missione viene iniziata.

Art. 57.

Qualora la missione nella stessa località duri oltre un mese, la misura delle indennità giornaliere è ridotta alla metà per il secondo e terzo mese e ad un terzo per i mesi seguenti fino al quinto compreso. Dal sesto mese in poi nessuna indennità è dovuta, salvo quanto è disposto dal successivo art. 58.

Art. 58.

In casi eccezionali può essere accordata una indennità giornaliera, dopo il quinto mese di missione con deliberazione motivata del presidente dell'Opera: in nessun caso però tale indennità potrà superare un terzo della diaria normale.

Art. 59.

Quando la missione nella stessa sede venga interrotta per un periodo di tempo superiore ad un mese, la sua continuazione nella stessa località è considerata come l'inizio di una nuova missione.

Art. 60.

Per le missioni da compiersi in territorio di Stato estero, la misura della indennità giornaliera è fissata, caso per caso, dal presidente dell'Opera, tenuto conto delle condizioni monetarie del Paese in cui la missione si effettua.

Art. 61.

Le indennità vengono corrisposte al termine della missione ovvero mensilmente, se questa si protrae oltre un mese.

Art. 62.

Al personale dal grado 1° al 3°, oltre alle diarie di cui all'art. 54 spetta il rimborso delle spese di viaggio in prima classe.

Al personale degli altri gradi spetta il rimborso delle spese di viaggio in seconda classe sulle ferrovie, tramvie e sugli altri mezzi di locomozione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio. Quando il viaggio debba compiersi su percorsi serviti esclusivamente da mezzi di locomozione con due sole classi, spetta il rimborso delle spese in prima classe.

Oltre a detto rimborso, al personale in occasione di viaggi per ragioni di servizio, spetta l'aumento di un decimo sul costo del biglietto a tariffa ordinaria. Questo pagamento è soggetto alla ritenuta per imposta di ricchezza mobile e per imposta complementare.

Art. 63.

Nulla è dovuto per il raggiungimento della sede in seguito a prima nomina.

Art. 64.

Al personale trasferito per motivi di servizio oltre alla indennità giornaliera, per i soli giorni di viaggio ed al rimborso delle spese di trasporto personale, è dovuto:

*a*) il rimborso della spesa sostenuta per il trasporto a piccola velocità delle masserizie con un limite massimo di 40 quintali;

*b*) il pagamento di L. 1 a quintale per chilometro, per i trasporti per via ordinaria;

*c*) un compenso fisso di L. 12 a quintale a titolo di rimborso delle spese di imballaggio, di presa e resa a domicilio.

Art. 65.

Nessun assegno speciale a titolo di indennità o rimborso spese è dovuto al personale trasferito per propria domanda.

Art. 66.

In caso di trasferimento, per servizio, a seconda del grado cui l'impiegato appartiene, per ciascuno dei componenti la famiglia è dovuto il rimborso delle spese effettive di viaggio in prima o seconda classe ed un compenso fisso di L. 15 (fino al grado 4°) o 20 (dal grado 4° al 1°) per ciascun giorno di viaggio.

Sono considerati come componenti la famiglia agli effetti del presente articolo: la moglie, i figli ed i genitori a carico dell'impiegato.

Al personale con famiglia è concesso il rimborso delle spese di viaggio in terza classe per una persona di servizio.

Art. 67.

Alle competenze spettanti per missioni compiute nell'ambito della circoscrizione provinciale provvede il Comitato competente.

Qualora invece la missione venga disposta dal presidente dell'Opera nazionale Balilla sarà provveduto al pagamento delle competenze stesse da parte della Presidenza centrale.

Art. 68.

All'impiegato collocato a riposo si applicano per il raggiungimento della sede in cui egli intenda stabilire la sua residenza, le disposizioni relative ai trasferimenti dipendenti da motivi di servizio.

Il raggiungimento della residenza prescelta deve essere comprovato con un certificato di iscrizione all'anagrafe rilasciato dalle competenti autorità. Le indennità di cui al primo comma possono essere accordate soltanto se il trasferimento dell'impiegato si effettui entro due anni dalla data del collocamento a riposo.

Il trattamento, di cui ai comma precedenti, si estende anche alla vedova e ai figli minorenni dell'impiegato deceduto in attività di servizio. I due anni di cui al precedente comma decorrono in tal caso dalla data della morte dell'impiegato.

Art. 69.

Per missioni espletate per conto e nell'interesse dell'Opera nazionale Balilla da persone non appartenenti all'Istituzione, il trattamento sarà determinato caso per caso dal presidente centrale con propria deliberazione.

CAPO VII.

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.

Art. 70.

L'Opera provvede al trattamento di quiescenza del personale con un fondo speciale da costituirsi presso un Istituto di credito garantito dallo Stato.

Detto fondo sarà alimentato:

*a*) con il versamento, da parte del personale anche in prova del 5 % sullo stipendio o retribuzione mensile, lordo di imposta di ricchezza mobile e complementare;

*b*) con un contributo annuo integrativo a carico del bilancio del Comitato centrale pari al 6 % sugli stipendi del personale, lordi di imposta di ricchezza mobile e complementare.

Con regolamento a parte, che sarà deliberato dalla Giunta esecutiva e sottoposto all'approvazione del Ministro per l'educazione nazionale saranno emanate le norme di applicazione del presente trattamento di quiescenza e quelle relative al funzionamento e all'amministrazione del fondo stesso.

Art. 71.

L'impiegato è collocato a riposo ed ha diritto di conseguire una indennità di quiescenza quando si trovi in uno dei casi seguenti:

*a*) sia divenuto inabile in seguito a ferite riportate o infermità contratte per ragioni di servizio, qualunque sia l'età e gli anni di servizio utile, quando però il servizio abbia costituito la causa unica, diretta e immediata delle infermità o delle ferite;

*b*) abbia compiuto almeno 10 anni di servizio utile e sia riconosciuto inabile a continuarlo;

*c*) abbia compiuto 55 anni di età e almeno 20 di servizio;

*d*) abbia compiuto 30 anni di servizio.

Col regolamento di cui all'articolo precedente, saranno stabilite le norme per la valutazione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza.

Art. 72.

L'impiegato che abbia compiuto 30 anni di servizio utile, ha diritto ad una indennità di quiescenza pari ad otto volte la media degli stipendi percepiti nell'ultimo triennio.

L'impiegato collocato a riposo con meno di 30 anni di servizio, ma con almeno 20, ha diritto ad una indennità di quiescenza pari a tanti trentesimi di otto volte la media degli stipendi, da lui percepiti nell'ultimo triennio, quanti sono gli anni di servizio utile.

L'impiegato collocato a riposo per inabilità non dovuta a causa di servizio, con meno di 20 anni ma con almeno 10 anni di servizio utile, ha diritto ad una indennità pari a tanti dodicesimi della media degli stipendi percepiti nell'ultimo triennio quanti sono gli anni di servizio.

Nel caso in cui l'indennità di quiescenza sia liquidata per il motivo di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente, la indennità stessa non può essere inferiore ai 20 trentesimi o ai 15 trentesimi di otto volte la media degli stipendi percepiti nell'ultimo triennio di servizio, secondochè l'impiegato abbia o non abbia compiuto 10 anni di servizio utile.

L'impiegato il quale, con deliberazione motivata del presidente centrale, venga mantenuto in servizio oltre i 30 anni, ha diritto a una indennità di quiescenza pari al cumulo formato dall'indennità che gli sarebbe spettata con 30 anni di servizio, dai contributi di quiescenza da lui versati posteriormente al compimento del 30° anno di servizio utile e dagli interessi composti sulle predette somme sino all'epoca in cui verrà collocato a riposo.

Tali interessi saranno calcolati al tasso che sarà stabilito dal presidente, in misura non superiore al 5 %.

Art. 73.

Hanno diritto ad una indennità di quiescenza la vedova e gli orfani minorenni dell'impiegato nei casi seguenti:

*a*) se la morte dell'impiegato sia conseguenza di ferite riportate o di infermità contratte per ragioni di servizio, qualunque siano gli anni di servizio utile, quando però il servizio abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata della infermità o delle ferite;

*b*) se la morte avvenga durante l'attività di servizio ma dopo che l'impiegato abbia maturato il diritto all'indennità di quiescenza.

Il diritto ad una indennità di quiescenza a favore della vedova, è subordinato inoltre alla condizione che non sia stata, per sua colpa, pronunciata sentenza di separazione personale, passata in giudicato.

Il diritto ad una indennità per le figlie minorenni è subordinato alla condizione dello stato nubile.

Sono parificati ai figli minorenni, i figli e le figlie nubili maggiorenni purchè sia provato che erano a carico dell'impiegato e che alla morte di esso erano permanentemente inabili a qualsiasi lavoro e nullatenenti.

È parificato alla vedova il vedovo quando sia provato che era a carico dell'impiegata e che, alla morte di essa, era permanentemente inabile al lavoro e nullatenente.

Gli orfani minorenni di impiegata hanno gli stessi diritti degli orfani minorenni di impiegato.

Art. 74.

L'indennità di quiescenza alla vedova e ai figli minorenni, di impiegato morto con almeno 20 anni di servizio utile, è stabilita in base ad una aliquota di quella che sarebbe spettata all'impiegato, nella misura seguente:

1° vedova 60 per cento;

2° orfani minorenni soli: in numero non maggiore di due: 40 per cento; tre orfani: 50 per cento; quattro orfani: 60 per cento; cinque o più orfani: 70 per cento;

3° vedova con orfani minorenni: con un orfano: 70 per cento; con due orfani: 75 per cento; con tre orfani: 80 per cento; con quattro o più orfani: 85 per cento.

Se la morte dell'impiegato ha luogo per il motivo di cui alla lettera *a*) dell'art. 73, le percentuali di cui sopra si applicano all'indennità di otto volte la media degli stipendi percepiti nell'ultimo triennio di servizio, qualunque sia il servizio utile dell'impiegato.

L'indennità di quiescenza alla vedova ed ai figli minorenni di impiegato morto, con meno di 20 anni, ma con almeno 10 anni di servizio utile, quando la morte non sia dovuta a causa di servizio, è uguale a quella stabilita per l'impiegato nel 3° capoverso dell'articolo 72.

Quando la vedova non abbia a carico tutti o qualcuno degli orfani e, in ogni caso, quando vi siano orfani di precedente matrimonio del marito, il trattamento di quiescenza calcolato come al punto 3° viene così ripartito: il 40 per cento alla vedova ed il rimanente diviso in parti uguali fra tutti gli orfani.

La stessa norma si applica nei riguardi della famiglia superstite di impiegata che si trovi in analoghe condizioni.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

### Art. 75.

Nella prima applicazione del presente regolamento e fino al 31 luglio 1934 il presidente centrale dell'Opera nazionale Balilla, avrà facoltà di conferire, in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, i posti fissati dalle annesse tabelle *A* e *B* al personale assunto dall'Opera nazionale Balilla e presso di essa in servizio alla data di attuazione del presente Regolamento. Egli potrà nominare funzionari in soprannumero in ciascun grado purchè l'esuberanza sia compensata da un uguale numero di posti vacanti nei gradi superiori.

Coloro che saranno assegnati ai gradi 1° e 2° della tabella *A*, e 4° e 5° della tabella *B*, saranno collocati allo stipendio iniziale con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, conservando a tutti gli effetti la loro anzianità di servizio presso l'Opera, nel grado immediatamente inferiore a quello in cui sono assegnati. Nei riguardi invece di coloro che saranno collocati negli altri gradi, il presidente determinerà, all'atto dell'assegnazione del grado, la relativa anzianità di servizio ai fini del computo degli aumenti periodici spettanti.

### Art. 76.

Il personale presentemente adibito all'insegnamento della educazione fisica e gli impiegati di ruolo provenienti dal soppresso E.N.E.F. saranno collocati nei ruoli di cui alle annesse tabelle col grado e con lo stipendio corrispondenti alle loro funzioni e alla loro anzianità di servizio.

### Art. 77.

Agli effetti del trattamento di quiescenza la regolarizzazione dell'anzianità riconosciuta è subordinata al versamento, da parte dell'impiegato, del 5 per cento sullo stipendio lordo, per tutti gli anni riconosciuti.

Gli anni trascorsi nella Regia accademia fascista di educazione fisica e giovanile per il personale proveniente da quell'Istituto, sono riconosciuti ai fini della quiescenza.

Al personale di educazione fisica di ruolo si applica quanto è previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.

### Art. 78.

Nel caso di riforma o riduzione delle tabelle organiche del personale dell'Opera nazionale Balilla, l'impiegato il cui posto venga soppresso è collocato nel grado immediatamente inferiore col mantenimento della differenza degli assegni alla persona.

Qualora ciò non sia possibile, per mancanza di posti nel grado inferiore, l'impiegato deve essere dispensato dal servizio.

In questa ipotesi, come per ogni altro caso di licenziamento per causa dipendente esclusivamente dall'Opera, all'impiegato dispensato dal servizio compete, oltre ad una indennità di quiescenza nei limiti fissati dall'art. 72, il pagamento di una indennità di licenziamento, da fissare caso per caso dalla Giunta esecutiva, ed in ogni modo in misura non superiore alla metà dello stipendio annuo di cui è provvisto all'atto del licenziamento, tenendo presenti il grado e le funzioni dell'impiegato, la diligenza e l'operosità e il numero degli anni di servizio prestati.

La prima indennità, nel caso che l'impiegato non abbia raggiunto i requisiti per liquidare una indennità a norma dell'art. 71, e la seconda in ogni caso, non faranno carico al fondo di quiescenza di cui all'art. 70 ma graveranno sul bilancio dell'Opera.

### Art. 79.

Il presidente dell'Opera nazionale Balilla compatibilmente con le disponibilità del bilancio, promuove speciali forme di assistenza in favore dei figli del proprio personale di ruolo.

I figli del personale stesso, purchè provvisti dei titoli necessari, vengono ammessi gratuitamente alla Regia accademia fascista di educazione fisica e giovanile.

Per l'ammissione al corso propedeutico annesso alla Regia accademia dell'Opera Balilla (liceo-ginnasio, istituto tecnico e istituto magistrale) è concessa la riduzione del 50 per cento sulla retta di convitto, salvo l'obbligo degli interessati di provvedere a totale loro carico al corredo prescritto, alle tasse scolastiche e ai libri.

Tale facilitazione è accordata a coloro che intendono proseguire gli studi presso l'Accademia stessa, e viene revocata qualora non vengano compiuti i corsi dell'Accademia.

In tal caso le somme pagate in meno sulle rette di convitto per effetto della riduzione del 50 per cento, devono essere versate.

Il pagamento può avvenire mediante ritenute mensili sugli assegni dell'impiegato.

### Art. 80.

Il personale proveniente dal cessato Ente nazionale per l'educazione fisica che al 1° agosto 1933 abbia compiuto il 55° anno di età, può, con deliberazione del presidente centrale, essere collocato a riposo, con diritto all'intero premio di quiescenza (previsto dal regolamento di detto Ente), in base agli anni maturati, come se avesse raggiunto i limiti di età stabiliti da tale regolamento.

### Art. 81.

Per il personale adibito all'insegnamento dell'educazione fisica, la ripartizione delle otto ore lavorative previste dal presente regolamento organico, sarà disposta con apposite istruzioni, con le quali saranno anche regolati la posizione giuridica ed il trattamento economico del personale incaricato.

### Art. 82.

Il presente regolamento sostituisce il regolamento interno del soppresso E.N.E.F.

### Art. 83.

Le indennità di cui agli articoli 54, 62, 64 e 66 sono soggette alla riduzione del 12% di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, escluse quelle che costituiscono rimborso di spese.

### Art. 84.

Il presente regolamento organico entrerà in vigore a tutti gli effetti a datare dal 1° agosto 1933-XI.

TABELLA *A*.

Assegni e carriera del personale dell'Opera nazionale Balilla.

| Grado dell'Opera nazionale Balilla | DENOMINAZIONI | Numero dei posti di ruolo | Iniziale del grado | Al primo aumento | Al secondo aumento | Al terzo aumento | Anni richiesti per gli aumenti periodici del personale di concetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Capi servizio e Ispettori . . . . . . | 6 | 22.000<br>*7.000* | 23.000<br>*7.000* | 25.000<br>*7.000* | — | 4 |
| 2° | Commissari provinciali di 1a classe<br>Capo ufficio di 1a classe . . . . . . | 14 | 19.000<br>*5.200* | 20.000<br>*5.200* | 21.000<br>*5.200* | — | 4 |
| 3° | Commissari provinciali di 2a classe.<br>Capi ufficio di 2a classe . . . . . . | 25 | 16.700<br>*3.700* | 17.500<br>*3.700* | 18.000<br>*3.700* | — | 4 |
| 4° | Segretari di 1a classe . . . . . . .<br>Direttori provinciali di educ. fisica<br>Istruttori di 1a classe . . . . . . . | 320 | 14.400<br>*3.000* | 15.000<br>*3.000* | 15.900<br>*3.000* | 16.700<br>*3.000* | 4 |
| 5° | Segretari di 2a classe . . . . . . .<br>Istruttori di 2a classe . . . . . . . | 210 | 12.200<br>*2.200* | 12.800<br>*2.200* | 13.500<br>*2.200* | 14.400<br>*2.200* | 3-3-4 |
| 6° | Vice segretari. . . . . . . . . . .<br>Istruttori. . . . . . . . . . . . . | 250 | 9.300<br>*1.800* | 10.000<br>*1.800* | 10.500<br>*1.800* | — | 2 |

*Nota.* — Gli assegni contemplati nella presente tabella vanno ridotti del 12 per cento (R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491). Sugli stipendi sono da effettuarsi le ritenute per R. M. e I. C. e la ritenuta del 5 per cento sullo stipendio lordo per il trattamento di quiescenza. Il supplemento di servizio attivo va pure ridotto della R. M. e I. C. Viene sospeso nei casi previsti dal presente regolamento. Agli stipendi di cui sopra spetta l'aggiunta di famiglia, dal grado 3° compreso al 6° che viene corrisposta nella misura e nelle stesse condizioni in vigore per gli impiegati dello Stato.

TABELLA *B*.

PERSONALE D'ORDINE.

| Grado dell'Opera nazionale Balilla | DENOMINAZIONI | Numero dei posti di ruolo | Iniziale del grado | Al primo aumento | Al secondo aumento | Al terzo aumento | Al quarto aumento | Al quinto aumento | Al sesto aumento | Anni richiesti per gli aumenti periodici |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Archivisti capi . . . . . . . . | 2 | 12.250<br>*3.000* | 12.800<br>*3.000* | 13.500<br>*3.000* | 14.400<br>*3.000* | 15.000<br>*3.000* | 15.900<br>*3.000* | 16.700<br>*3.000* | 4-4-5 |
| 5° | Primi archivisti . . . . . . . | 5 | 10.000<br>*2.200* | 10.500<br>*2.200* | 11.300<br>*2.200* | 12.200<br>*2.200* | — | — | — | 4-4-5 |
| 6° | Archivisti . . . . . . . . . . | 6 | 7.300<br>*1.800* | 8.000<br>*1.800* | 8.700<br>*1.800* | 9.300<br>*1.800* | 10.000<br>*1.800* | — | — | 2-3 |
| 7° | Applicati . . . . . . . . . . . | 12 | 5.900<br>*1.500* | 6.200<br>*1.500* | 6.500<br>*1.500* | 6.900<br>*1.500* | 7.300<br>*1.500* | — | — | 2 |

*Nota.* — Gli assegni contemplati nella presente tabella vanno ridotti del 12 per cento (R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491). Sugli stipendi sono effettuate le ritenute per R. M. e I. C. e la ritenuta del 5 per cento sullo stipendio lordo per il trattamento di quiescenza. Il supplemento di servizio attivo va pure ridotto della R. M. e I. C. Viene sospeso nei casi previsti dal presente regolamento. Agli stipendi di cui sopra spetta l'aggiunta di famiglia, che viene corrisposta nella misura e nelle stesse condizioni in vigore per gli impiegati dello Stato.

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1933.

**Nomina del commissario straordinario per la temporanea amministrazione della Cassa di risparmio di Foligno.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria, approvato col R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, nonchè il relativo regolamento approvato col R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Ritenuta la necessità di sospendere dalle funzioni il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Foligno e di affidare temporaneamente la gestione dell'Istituto ad un commissario straordinario;

Decreta:

Il gr. uff. Rodolfo Bruscagli è nominato commissario straordinario per la temporanea amministrazione della Cassa di risparmio di Foligno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e andrà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 28 giugno 1933 - Anno XI

*Il Ministro*: ACERBO.

(5074)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1933.

**Riconoscimento, agli effetti della pratica di avvocato, della Scuola di perfezionamento in diritto penale annessa alla Facoltà di giurisprudenza della Regia università degli studi in Roma.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 8 del regolamento per l'esecuzione della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, approvato con R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683;

Viste le norme che regolano la Scuola di perfezionamento in diritto penale, annessa alla Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Roma, approvate con R. decreto 1° ottobre 1931, n. 1329;

Vista l'istanza del prof. Arturo Rocco, ordinario di diritto e procedura penale nella menzionata Università e direttore della Scuola predetta, in data 10 marzo 1933, con cui si chiede il riconoscimento della anzicennata Scuola agli effetti della pratica di avvocato;

Ritenuto che nulla osta all'accoglimento di tale istanza;

Decreta:

È riconosciuta agli effetti dell'art. 8 del R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683, concernente la pratica di avvocato, la Scuola di perfezionamento in diritto penale annessa alla Facoltà di giurisprudenza della Regia università degli studi di Roma.

Roma, addì 22 giugno 1933 - Anno XI

*Il Ministro*: DE FRANCISCI.

(5113)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1933.

**Nomina del commissario governativo per la Cassa agraria « San Sebastiano » di Mistretta.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduta la lettera del 19 aprile 1933-XI, n. 18994, con la quale S. E. il prefetto di Messina comunica il decesso del rag. Giuseppe Valenti, commissario prefettizio della Cassa agraria « San Sebastiano » di Mistretta;

Veduta la lettera del 12 giugno 1933-XI, n. 28784, con la quale S. E. il prefetto di Messina designa per la nomina a commissario governativo il rag. Salvatore Di Salvo fu Vincenzo di Mistretta:

Decreta:

Il sig. rag. Salvatore Di Salvo fu Vincenzo di Mistretta è nominato commissario governativo della Cassa agraria « San Sebastiano » di Mistretta con le attribuzioni di cui all'articolo 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 giugno 1933 - Anno XI

*Il Ministro*: ACERBO.

(5073)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1933.

**Inquadramento sindacale dei dipendenti dai Consorzi agrari.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli atti relativi alla condizione sindacale dei dipendenti dai Consorzi agrari;

Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720, col quale è data facoltà al Ministro per le corporazioni di emanare provvedimenti in materia di inquadramento sindacale delle categorie professionali;

Vista la legge 3 aprile 1926, e le relative norme di attuazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono attribuiti alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio i dipendenti dai Consorzi agrari.

Art. 2.

Il presente decreto ha efficacia, per tutti gli effetti, dal 1° luglio 1933.

Roma, addì 30 giugno 1933 - Anno XI

*Il Capo del Governo,*
*Ministro per le corporazioni*:
MUSSOLINI.

(5111)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1933.
**Riconoscimento del Fascio di Molinella (Bologna) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Molinella (Bologna) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Molinella (Bologna) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 maggio 1933 - Anno XI

*Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:*
MUSSOLINI.

*Il Ministro per le finanze:*
JUNG.

(5054)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1933.
**Riconoscimento del Fascio di Castel del Rio (Bologna) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Castel del Rio (Bologna) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Castel del Rio (Bologna) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 maggio 1933 - Anno XI

*Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:*
MUSSOLINI.

*Il Ministro per le finanze:*
JUNG.

(5055)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1933.
**Riconoscimento del Fascio di Pegognaga (Mantova) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 17 marzo 1933-XI, con la quale il segretario del Fascio di Pegognaga (Mantova) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Pegognaga (Mantova) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 maggio 1933 - Anno XI

*Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:*
MUSSOLINI.

*Il Ministro per le finanze:*
JUNG.

(5056)

---

DECRETI PREFETTIZI:
**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

N. 50-284 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Mi-

nisteriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Spacapan Giovanni fu Giovanni e fu Vouk Maria, nato a S. Croce il 13 marzo 1859 e residente a S. Croce, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzapan ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Spacapan Maria fu Ferdinando Freudenreich, nata a S. Croce di Aidussina il 3 febbraio 1889, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Santa Croce di Aidussina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 dicembre 1932 - Anno XI

*Il prefetto*: TIENGO.

(1430)

N. 50-288 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Spacapan Albino di Michele e di Pavletic Francesca, nato a Merna l'8 gennaio 1878 e residente a Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzapan ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Spacapan Ilaria di Antonio Stanta, nata a Merna il 13 maggio 1883, moglie;
Spacapan Bernardo, nato a Merna il 26 ottobre 1911, figlio;
Spacapan Agnese, nata a Merna il 22 gennaio 1914, figlia;
Spacapan Bogomiro, nato a Merna il 26 gennaio 1922, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 dicembre 1932 - Anno XI

*Il prefetto*: TIENGO.

(1433)

N. 50-289 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Spacapan Maria in Birsa di Giuseppe e di Francesca Mozetic, nata a Ranziano il 22 ottobre 1882 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzapan ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 dicembre 1932 - Anno XI

*Il prefetto*: TIENGO.

(1434)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

### Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del Decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 319 — Numero del certificato provvisorio: 173 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 30 novembre 1926 — Ufficio di emissione: Ferrara — Intestazione: Mantovani Ferruccio di Valentino, domic. a Mirabello di Ferrara — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 320 — Numero del certificato provvisorio: 19612 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Greatti Luigi fu Antonio, domic. a Udine — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 321 — Numero del certificato provvisorio: 26583 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Hlis Francesco fu Giuseppe, domic. a Monte S. Vito (Gorizia) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 322 — Numero del certificato provvisorio: 1867 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 3 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pesaro — Intestazione: Bat-

tistelli Isidoro fu Giuseppe, domic. a Mollcone di Cagli (Pesaro) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 323 — Numero del certificato provvisorio: 622 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 7 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Ravello Girolamo di Pietro, domic. a Castelspina, frazione del comune di Sezzadio (Alessandria) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 324 — Numero del certificato provvisorio: 7405 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Chieti — Intestazione: Cianci Nicola fu Giuseppe, domic ad Archi (Chieti) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 325 — Numero del certificato provvisorio: 15145 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 3 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Messina — Intestazione: Mirci Giuseppe fu Antonio, domic. a Gualtieri Sicaminò (Messina) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 326 — Numero del certificato provvisorio: 15316 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 3 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Messina — Intestazione: Giandolfo Giorgio di Giuseppe, domic. a Gualtieri Sicaminò (Messina) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 327 — Numero del certificato provvisorio: 1626 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 5 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ascoli Piceno — Intestazione: Salvatori Rita fu Antonio, domic a Sarnano (Macerata) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 331 — Numero del certificato provvisorio: 4331 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pistoia — Intestazione: Butelli Giosuè fu Luigi, domic. a Lamporecchio (Pistoia) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 332 — Numero del certificato provvisorio: 1588 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Enna — Intestazione: Marchese di Torresena Grimaldi Baldassarre, domic. ad Enna — Capitale: L. 3000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 332-*bis* — Numero del certificato provvisorio: 7784 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Enna — Intestazione: Pignato Antonino fu Antonino, domic. ad Enna — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 333 — Numero del certificato provvisorio: 2663 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 4 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Catania — Intestazione: Zingali Gaetano fu Antonio, domic. a Catania — Capitale: L. 3000

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 334 — Numero del certificato provvisorio: 1275 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 5 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Agrigento — Intestazione: Randisi Giuseppe — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 335 — Numero del certificato provvisorio: 11562 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Palermo — Intestazione: Empoli Ignazio di Ignoti, domic. a Partinico (Palermo) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 338 — Numero del certificato provvisorio: 582 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 9 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Palermo — Intestazione: Di Quarto Andrea di Andrea, domic. a Portella di Mare, frazione del comune di Misilmeri (Palermo) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 339 — Numero del certificato provvisorio: 11249 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: De Luca Luigi fu Paolo, domic. a Mezzavilla, frazione del comune di Fregona (Treviso) — Capitale: L. 100

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 29 aprile 1933 - Anno XI.

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(1913)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per tramutamento di titoli di rendita consolidato 3,50 %.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 282.

E stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore dei certificati di rendita consolidato 3,50 per cento, n. 764830 di L. 1200,50 e n. 766747 di L. 77, intestati a Capone Cesare fu Angelo dimiciliato a Sala Consilina (Salerno) e vincolati per la cauzione dovuta dal titolare nella sua qualità di esattore imposte dirette e tesoriere comunale di Sala Consilina pel decennio 1913-1922.

Essendo tali certificati mancanti del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'articolo 169 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 25 febbraio 1933 - Anno XI

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(766)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 150.

### Media dei cambi e delle rendite

del 7 luglio 1933 - Anno XI

| | |
|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | 13.65 |
| Inghilterra (Sterlina) | 62.60 |
| Francia (Franco) | 73.70 |
| Svizzera (Franco) | 363 — |
| Albania (Franco) | — |
| Argentina (Peso oro) | — |
| Id. (Peso carta) | 4.05 |
| Austria (Shilling) | — |
| Belgio (Belga) | 2.622 |
| Brasile (Milreis) | — |
| Bulgaria (Leva) | — |
| Canadà (Dollaro) | 12.80 |
| Cecoslovacchia (Corona) | 55.75 |
| Cile (Peso) | — |
| Danimarca (Corona) | 2.80 |
| Egitto (Lira egiziana) | — |
| Germania (Reichsmark) | 4.49 |
| Grecia (Dracma) | — |
| Jugoslavia (Dinaro) | — |
| Norvegia (Corona) | 3.15 |
| Olanda (Fiorino) | 7.58 |
| Polonia (Zloty) | 210 — |
| Rumenia (Leu) | — |
| Spagna (Peseta) | 157 — |
| Svezia (Corona) | 3.23 |
| Turchia (Lira turca) | — |
| Ungheria (Pengo) | — |
| U. R. S. S. (Cervonetz) | — |
| Uruguay (Peso) | — |
| Rendita 3,50 % (1906) | 77.75 |
| Id. 3,50 % (1902) | 76.75 |
| Id. 3 % lordo | 54.925 |
| Consolidato 5 % | 85.275 |
| Buoni novennali. Scadenza 1934 | 100.85 |
| Id. id. id. 1940 | 102.475 |
| Id. id. id. 1941 | 102.525 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 86.225 |

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione). **Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

| CATEGORIA del debito | NUMERO di iscrizione | INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| Cons. 5 % | 144286 | Congregazione di carità di Cittanova (Reggio Calabria) . . . L. | 110 — |
| 3.50 % | 186822 | Ferrante Emilia di Alessandro, nubile, domic. a Diamante (Cosenza) - vincolata . . . . . . . . . . . » | 280 — |
| Cons. 5 % | 86314 | Dotto Aurelia di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Palermo . . . . . . . . . . . . » | 25 — |
| » | 86315 | Dotto Benedetto di Giovanni, minore, ecc. come la precedente . » | 25 — |
| Cons. 5 % (Polizza combattenti) | 26702 | Cangero Lorenzo fu Lorenzo, domic. a Sturno (Avellino) . . » | 20 — |
| Cons. 5 % | 57307 | Grossi Maria Crocifissa di Felice, domic. a Pico (Caserta), nubile - ipotecata . . . . . . . . . . . . » | 265 — |
| » | 57309 | Intestata come la precedente - ipotecata . . . . . . » | 40 — |
| Prest. Naz. 4,50 % | 9351 | Lo Forte Francesco di Giacomo, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Palermo . . . . . . . . . . . » | 22,50 |
| 3.50 % | 170556 | Massa delle sei Cappellanie Corali conservate nel capitolo cattedrale di Reggio Emilia . . . . . . . . . . » | 3.073 — |
| Cons. 5 % | 474838 | Longo Maria fu Nicolò, vedova D'Albora Giovanni fu Gaetano, domic. ad Ustica (Palermo) . . . . . . . . . » | 500 — |
| Cons. 5 % (Polizza combattenti) | 32031 | Dimarco Costantino fu Antonio, domic. a Montemilone (Potenza). » | 20 — |
| Cons. 5 % Littorio | 35554 | Nichetti Carlo fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Gusmaroli Elisabetta fu Giovanni ved. Nichetti, rimaritata Valdameri, domic. ad Offanengo (Cremona) . . . . . . » | 485 — |
| Cons. 5 % (Polizza combattenti) | 25173 | Barbagallo Orazio di Sebastiano, domic. ad Acireale (Catania) . » | 20 — |
| Cons. 5 % Littorio | 19279 | Masciotta Nicolino di Beniamino, domic. a Schiavi d'Abruzzo (Chieti) . . . . . . . . . . . . . . » | 585 — |
| 3.50 % | 434562 | Juliano Antonio fu Francesco, domic. a Cervinara (Avellino) . » | 10,50 |
| » | 487150 | Della Gala Alfonsina di Mariano, moglie di Francesco Riga, domic. a Napoli - vincolata . . . . . . . . . » | 143,50 |
| Cons. 5 % Littorio | 4877 | Simeone Alfonso fu Emidio, domic. a New York . . . . » | 1.000 — |
| » | 4878 | Intestata come la precedente . . . . . . . . . . » | 1.000 — |
| » | 4879 | Intestata come la precedente . . . . . . . . . . » | 1.000 — |
| » | 4880 | Intestata come la precedente . . . . . . . . . . » | 1.000 — |
| » | 4881 | Intestata come la precedente . . . . . . . . . . » | 1.000 — |
| Prest. Naz. 5 % | 23640 | Intestata come la precedente . . . . . . . . . . » | 500 — |

| CATEGORIA del Debito | NUMERO di iscrizione | INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| Cons. 5 % | 100436 Solo certificato di nuda proprietà | per la proprietà: Nascituri da Oldofredi Orazio fu Emilio, domic. a Brescia . . . . . . . . . . . . . . . L. per l'usufrutto: Manara Teresita fu Vespasiano, nubile. | 4.570 — |
| » | 246872 Solo certificato di nuda proprietà | per la proprietà: Nascituri legittimi da Oldofredi Orazio fu Emilio, domic. a Paderno Franciacorta (Brescia) . . . . » per l'usufrutto: Cristoin Maria fu Francesco, ved. di Oldofredi Luigi, domic. a Paderno Franciacorta (Brescia) ed in caso di non sopravenienza di figli legittimi dovrà devolversi a favore dell'Asilo infantile Conti Oldofredi Luigi e Maria di Paderno. | 6.375 — |
| Prest. Naz. 5 % | 28301 Solo certificato di nuda proprietà | per la proprietà: figli nascituri di Orazio Oldofredi fu Emilio, domic. a Brescia . . . . . . . . . . . . . » per l'usufrutto: Manara Teresita fu Vespasiano, moglie di Sapri Arturo. | 75 — |
| 3.50 % | 505605 Solo certificato di nuda proprietà | per la proprietà: Luraschi Costanza o Maria Costanza fu Beniamino, minore sotto la curatela del marito Chimenz Salvatore fu Filippo . . . . . . . . . . . . . . » per l'usufrutto: Bosco Luigia fu Gregorio, nubile, ed è vincolata altresì quale dote costituitasi dalla titolare. | 2.450 — |
| Cons. 5 % | 541125 | Natale Maria di Vincenzo, domic. a Napoli . . . . . . . » | 600 — |
| » | 204689 | Faenza Maria di Camillo, nubile, domic. a Torino . . . . . » | 1.000 — |
| 3.50 % | 162073 | Parrocchia di S. Maria a Piazza di Fondi (Caserta) . . . . » | 42 — |
| 3.50 % (categ. A) | 5807 Assegno provvisorio | Parrocchia di Santa Maria La Piazza in Fondi (Caserta) . . . » | 2,33 |

Roma, 29 aprile 1933 - Anno XI

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(1916)

# CONCORSI

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

**Approvazione della graduatoria generale dei vincitori dei concorsi speciali riservati agli ex impiegati telefonici.**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale del 19 gennaio 1933, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1933, registro n. 1, foglio 225, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1933, parte prima, col quale vennero banditi i concorsi a 638 posti di impiegato ausiliario nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Visto il decreto Ministeriale del 5 luglio 1933, pubblicato nel Bollettino n. 12 del 16 giugno 1933, col quale vennero approvati gli elenchi degli aspiranti ex telefonici ammessi e di quelli non ammessi ai concorsi per titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 del bando suddetto;

Visto l'esito di questi concorsi per titoli e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

*Articolo unico.*

È approvata la seguente graduatoria generale dei vincitori dei concorsi speciali riservati agli ex telefonici di cui all'art. 1 lettera *a*) del bando citato nelle premesse.

I vincitori medesimi sono nominati impiegati ausiliari con contratto a termine della durata di 5 anni a decorrere dal 1° luglio p. v.

| Numero della graduatoria generale | Cognome e nome | Paternità | Votazione in decimi | Residenza preferita dal concorrente ed assegnata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caliri Filippo | Fedele | 7,50 | Palermo |
| 2 | Scarpetta Ernesto | Luigi | 7,30 | Napoli |
| 3 | Bongo Silvio | Nicola | 7,10 | Napoli |
| 4 | Gazzeri Ovidio | Agostino | 7 | Firenze |
| 5 | Giorgino Salvatore | Spiridione | 6,90 | Lecce |
| 6 | Leone Giuseppe | Giovanni | 6,75 | Palermo |
| 7 | Pareti Salvatore | Ferdinando | 6,50 | Reggio Calabria |
| 8 | Quattrone Antonio | Giuseppe | 6,45 | Reggio Calabria |
| 9 | Benassi Venerio | Giuseppe | 6,30 | Bologna |
| 10 | Tofani Paolo | Eugenio | 6,25 | Roma |
| 11 | Bonvicini Umberto | Enea | 6,15 | Bologna |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 giugno 1933 - Anno XI

*Il Ministro*: CIANO.

(5117)

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Graduatoria generale del concorso a 25 posti di alunno in prova nella carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE.

Visto il decreto Ministeriale in data 9 gennaio 1933-XI, col quale venne indetto un concorso per esami a 25 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza;

Visto il decreto Ministeriale del 21 febbraio successivo, col quale fu nominata la Commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice, in seguito al risultato del concorso per esami a 25 posti di alunno in prova nella carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza, indetto con decreto Ministeriale 9 gennaio 1933-XI:

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Media dei voti riportati nelle prove scritte | Voto della prova orale | Votazione complessiva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pericoli Ignazio | 8,725 | 8,900 | 17,625 |
| 2 | Giotti Eugenio | 8,400 | 8,800 | 17,200 |
| 3 | Tordo Isabella | 8,550 | 8,500 | 17,050 |
| 4 | Corica Gaetano | 7,925 | 9,050 | 16,975 |
| 5 | Cotrona Gioacchino | 7,775 | 9,100 | 16,875 |
| 6 | Antonini Renato | 8,500 | 8,350 | 16,850 |
| 7 | Bucchi Angelo | 8,250 | 8,500 | 16,750 |
| 8 | Cucco Vincenzo | 8,500 | 8,150 | 16,650 |
| 9 | Caramazza Bendetto | 8,500 | 8 | 16,500 |
| 10 | Cuzzi Maria | 7,500 | 8 900 | 16,400 |
| 11 | Mazzei Arnaldo | 8,375 | 8 | 16,375 |
| 12 | Nichelatti Lino | 7,750 | 8,600 | 16,350 |
| 13 | De Crescenzio Francesco | 7,500 | 8,750 | 16,250 |
| 14 | Salvo Giuseppe | 7,850 | 8,250 | 16,100 |
| 15 | Lazzarini Ottorino | 8,625 | 7,450 | 16,075 |
| 16 | Riccardi Franco | 7,675 | 8,350 | 16,025 |
| 17 | Della Torre Costanza | 7,200 | 8,800 | 16 |
| 18 | Sensi Mario | 8,625 | 7,350 | 15,975 |
| 19 | Ventimiglia Giuseppe | 7,250 | 8,700 | 15,950 |
| 20 | Giunti Alfio | 7,375 | 8,400 | 15,775 |
| 21 | Sbano Olga | 7,600 | 8,150 | 15,750 |
| 22 | Trotta Dante | 7,225 | 8,500 | 15,725 |
| 23 | Nuti Alba | 7,750 | 7,950 | 15,700 |
| 24 | Giacopino Luigi, nato il 22 dicembre 1910 | 7,875 | 7,800 | 15,675 |
| 25 | Costantini Ferdinando, nato il 1° settembre 1913 | 7,925 | 7,750 | 15,675 |
| 26 | Nalin Giuseppe | 7,750 | 7,900 | 15,650 |
| 27 | Zanoni Vittoria | 7,250 | 8,375 | 15,625 |
| 28 | Baldassarini Mario | 7,600 | 8,010 | 15,610 |
| 29 | Guerra Mario | 7,650 | 7,950 | 15,600 |
| 30 | Albertini Adele | 7,500 | 8 | 15,500 |
| 31 | Bonifazi Bruna | 7,675 | 7,800 | 15,475 |
| 32 | Malinconico Alessandro, orfano di guerra | 8,200 | 7,250 | 15,450 |
| 33 | Sclafani Leonilde | 7,250 | 8,150 | 15,400 |
| 34 | Stillacci Giovanni | 7,575 | 7,800 | 15,375 |
| 35 | Guerreri Mario | 7,550 | 7,800 | 15,350 |
| 36 | Caizzi Antonio | 7,825 | 7,510 | 15,335 |
| 37 | Sanò Francesco | 7,825 | 7,500 | 15,325 |
| 38 | Alby Aldo | 8,550 | 6,760 | 15,310 |
| 39 | Cordelli Mario | 7,750 | 7,550 | 15,300 |
| 40 | Rossetti Pierina | 7,450 | 7,750 | 15,200 |
| 41 | Di Belardino Aldo | 7,250 | 7,920 | 15,170 |
| 42 | Cecchini Graziella | 8,250 | 6,910 | 15,160 |
| 43 | Ruggieri Giovanni | 7,050 | 8,100 | 15,150 |
| 44 | Piraneo Melchiorre | 7,375 | 7,700 | 15,075 |
| 45 | Cipolletta Gaspare | 8,550 | 6,510 | 15,060 |
| 46 | Costa Maria Luigia | 8,250 | 6,800 | 15,050 |
| 47 | Mariconda Alberico | 7,700 | 7,300 | 15 |
| 48 | Di Sanza Anna | 8,500 | 6,450 | 14,950 |
| 49 | Galeota-Lanza Vincenzo | 7,125 | 7,800 | 14,925 |
| 50 | Riccio-Cobucci Mario | 7,250 | 7,600 | 14,850 |
| 51 | Matera Pasquale | 7,750 | 7 | 14,750 |
| 52 | De Marinis Raffaele | 7,175 | 7,550 | 14,725 |
| 53 | Loveri Gustavo | 8,400 | 6,300 | 14,700 |
| 54 | Ricci Francesco | 7,075 | 7,600 | 14,675 |

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Media dei voti riportati nelle prove scritte | Voto della prova orale | Votazione complessiva |
|---|---|---|---|---|
| 55 | Campanini Norberto | 7,875 | 6,600 | 14,475 |
| 56 | Casieri Antonio | 7,650 | 6,800 | 14,450 |
| 57 | Di Valerio Michelangelo | 7,200 | 7 | 14,200 |
| 58 | Tozzi Marcello | 7,750 | 6,400 | 14,150 |
| 59 | Battista Mario | 7,575 | 6,460 | 14,035 |
| 60 | Felici Igino | 7,625 | 6,400 | 14,025 |
| 61 | Ferrando Ubaldo, orfano di guerra | 7,300 | 6,700 | 14 |
| 62 | Robino Gaspare | 7,375 | 6,500 | 13,875 |
| 63 | Grassi Olimpia | 7,200 | 6,650 | 13,850 |
| 64 | Miola Leone | 7,425 | 6,400 | 13,825 |
| 65 | Troise Raffaele | 7,200 | 6,600 | 13,800 |
| 66 | Scorza Alfredo | 7,700 | 6 | 13,700 |
| 67 | Limone Prospero | 7,475 | 6,200 | 13,675 |
| 68 | Bonvini Spartaco | 7,500 | 6,150 | 13,650 |
| 69 | Capuozzo Salvatore | 7,100 | 6,500 | 13,600 |
| 70 | Giunti Lola | 7,375 | 6,200 | 13,575 |
| 71 | Bisacchi Giulio | 7,375 | 6,100 | 13,475 |
| 72 | Vantaggio Antonio | 7,300 | 6,100 | 13,400 |
| 73 | Odorizzi Odoardo, orfano di guerra | 7,375 | 6 | 13,375 |
| 74 | Jacoboni Antonietta | 7,375 | 6 | 13,375 |
| 75 | Missori Sisto | 7,250 | 6,100 | 13,350 |
| 76 | Menesatti Franco | 7,250 | 6,075 | 13,325 |
| 77 | Lafragola Anna Maria | 7,300 | 6 | 13,300 |
| 78 | Abeille Ottavio | 7,125 | 6,150 | 13,275 |
| 79 | Lodola Clemente | 7,250 | 6,020 | 13,270 |
| 80 | Petrocchi Bartolomeo | 7,250 | 6 | 13,250 |
| 81 | Leban Marcella | 7,200 | 6,025 | 13,225 |
| 82 | Piazza Carlo | 7,200 | 6 | 13,200 |
| 83 | Peroscia Carmela, orfana di guerra | 7,100 | 6 | 13,100 |

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Pericoli Ignazio.
2. Giotti Eugenio.
3. Tordo Isabella.
4. Corica Gaetano.
5. Cotrona Gioacchino.
6. Antonini Renato.
7. Rucchi Angelo.
8. Cucco Vincenzo.
9. Caramazza Benedetto.
10. Cuzzi Maria.
11. Mazzei Arnaldo.
12. Nichelatti Lino.
13. De Crescenzio Francesco.
14. Salvo Giuseppe.
15. Lazzarini Ottorino.
16. Riccardi Franco.
17. Della Torre Costanza.
18. Sensi Mario.
19. Ventimiglia Giuseppe.
20. Giunti Alfio.
21. Sbano Olga.
22. Malinconico Alessandro.
23. Ferrando Ubaldo.
24. Odorizzi Odoardo.
25. Peroscia Carmela.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto, nell'ordine che segue:

1. Trotta Dante.
2. Nuti Alba.
3. Giacopino Luigi.
4. Costantini Ferdinando.
5. Nalin Giuseppe.
6. Zanoni Vittoria.
7. Baldassarini Mario.
8. Guerra Mario.
9. Albertini Adele.
10. Bonifazi Bruna.
11. Sclafani Leonilde.
12. Stillacci Giovanni.
13. Guerreri Mario.
14. Caizzi Antonio.
15. Sanò Francesco.
16. Alby Aldo.
17. Cordelli Mario.
18. Rossetti Pierina.
19. Di Belardino Aldo.
20. Cecchini Graziella.
21. Ruggieri Giovanni.
22. Piranco Melchiorre.
23. Cipolletta Gaspare.
24. Costa Maria Luigia.
25. Mariconda Alberico.
26. Di Sanza Anna.
27. Galeota-Lanza Vincenzo.
28. Riccio-Cobucci Mario.
29. Matera Pasquale.
30. De Marinis Raffaele.
31. Loveri Gustavo.
32. Ricci Francesco.
33. Campanini Norberto.
34. Casieri Antonio.
35. Di Valerio Michelangelo.
36. Tozzi Marcello.
37. Battista Mario.
38. Felici Igino.
39. Robino Gaspare.
40. Grassi Olimpia.
41. Miola Leone.
42. Troise Raffaele.
43. Scorza Alfredo.
44. Limone Prospero.
45. Bonvini Spartaco.
46. Capuozzo Salvatore.
47. Giunti Lola.
48. Bisacchi Giulio.
49. Vantaggio Antonio.
50. Jacoboni Antonietta.
51. Missori Sisto.
52. Menesatti Franco.
53. Lafragola Anna Maria.
54. Abeille Ottavio.
55. Lodola Clemente.
56. Petrocchi Bartolomeo.
57. Leban Marcella.
58. Piazza Carlo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: PUPPINI.

(5118)

## MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

### Concorso a 5 borse di studio della Fondazione « Marco Besso » in Roma.

È aperto il concorso a cinque borse di studio, ripartite come segue:

due borse, per giovani laureati nelle Università o diplomati nelle Scuole superiori, di L. 5000 ciascuna, per studi di perfezionamento da farsi in Università del Regno: una in fisica, una in chimica;

tre borse di L. 2000 ciascuna per studenti di Università o di Istituti superiori, di cui: due in scienze economiche e commerciali, una in matematica.

Possono concorrere alle borse di studio i giovani di ambo i sessi, aventi i seguenti requisiti:

1° essere cittadino italiano;
2° non aver compiuto il 30° anno di età;
3° essere di condotta incensurata.

Le domande, in carta bollata, devono essere presentate alla Segreteria della Fondazione non più tardi del 15 novembre prossimo, insieme ai seguenti documenti, pure in carta bollata, e debitamente autenticati e legalizzati:

1° atto di nascita;
2° certificato di cittadinanza italiana;
3° certificato di laurea o diploma;
4° certificato dei punti riportati negli esami nell'Istituto già frequentato;
5° certificato penale;
6° certificato di buona condotta, da rilasciarsi dal podestà del Comune;
7° certificato relativo allo stato economico del concorrente e della sua famiglia, da rilasciarsi dall'Agenzia delle imposte.

I concorrenti possono aggiungere alla domanda quegli altri titoli o lavori, che riterranno utili al conseguimento delle borse.

Essi devono altresì indicare, per l'ammissione alle borse di studio nel Regno, l'Istituto che si propongono di frequentare.

Per ogni altra notizia od informazione, dirigersi alla Segreteria della Fondazione in Roma, corso Vittorio Emanuele, 51.

Roma, addì 21 giugno 1933 - Anno XI

*Il Consiglio direttivo.*

(5101)

## MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso per esami a 20 posti di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto Ministeriale 9 gennaio 1933, col quale è stato indetto un concorso per esami a 20 posti di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *B*);
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 15 marzo 1933 e modificata, nella sua composizione, col successivo decreto 20 marzo;
Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice, in seguito al risultato del concorso per esami a 20 posti di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza, indetto con decreto Ministeriale 9 gennaio 1933:

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Media voti prove scritte | Voto prova orale | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cenci Lina | 9,41 | 9,50 | 18,91 |
| 2 | Bosi Luigi | 9,08 | 8,50 | 17,58 |
| 3 | Conte Pacifico | 8,50 | 9 | 17,50 |
| 4 | Damiani Tommaso | 8,75 | 8,50 | 17,25 |
| 5 | Calderoni Ugo | 9 | 8 | 17 |
| 6 | Galdi Vittorio Emanuele | 7,66 | 9 | 16,66 |
| 7 | Angiuli Mario | 7,83 | 8,50 | 16,33 |
| 8 | Merli Ada, orfana di guerra | 7,08 | 8,50 | 15,58 |
| 9 | Bruschi Viviana | 7,58 | 8 | 15,58 |
| 10 | Antonangeli Mario, nato il 6 febbraio 1912 | 8,50 | 7 | 15,50 |
| 11 | Paoli Maria, nubile, nata il 23 marzo 1912 | 7 | 8,50 | 15,50 |
| 12 | Cossu Edmondo | 7,33 | 8 | 15,33 |
| 13 | Russo Pasquale, nato il 18 marzo 1912 | 7,75 | 7,50 | 15,25 |
| 14 | Minutelli Gino, celibe, nato il 1° maggio 1912 | 7 | 8,25 | 15,25 |
| 15 | Timperanza Tommaso | 7,66 | 7,50 | 15,16 |
| 16 | Luzzi Vittorio, nato il 24 marzo 1906 | 8,08 | 7 | 15,08 |
| 17 | Bitritto Arsenio, celibe, nato il 18 settembre 1911 | 7,08 | 8 | 15,08 |
| 18 | Scorsolini Francesco, celibe, nato il 3 febbraio 1912 | 7,83 | 7,25 | 15,08 |
| 19 | Atzori Pietro | 7,75 | 7 | 14,75 |
| 20 | Fornari Pietro, nato il 31 ottobre 1912 | 7 | 7,50 | 14,50 |
| 21 | Ozzola Giovanni, celibe, nato il 24 aprile 1914 | 7,50 | 7 | 14,50 |
| 22 | Piantadosi Francesco Saverio | 7,33 | 7 | 14,33 |
| 23 | Marfè Giovanni | 7,16 | 7 | 14,16 |
| 24 | Gatto Antonino | 7,58 | 6,50 | 14,08 |
| 25 | Noviello Saverio, nato il 23 gennaio 1909 | 7 | 7 | 14 |
| 26 | De Gregorio Mario, celibe, nato il 16 aprile 1912 | 8 | 6 | 14 |
| 27 | D'Anna Bianca, nubile, nata il 13 giugno 1912 | 7 | 7 | 14 |
| 28 | Lo Gatto Giovanni, celibe, nato il 12 febbraio 1913 | 7 | 7 | 14 |
| 29 | Consoli Giuseppe, celibe, nato il 20 aprile 1913 | 7 | 7 | 14 |
| 30 | Argiolas Gaetano | 7,66 | 6 | 13,66 |
| 31 | Pucci Paolo, nato l'11 agosto 1908 | 7,58 | 6 | 13,58 |
| 32 | Varriale Vincenzo, celibe, nato il 27 settembre 1912 | 7,58 | 6 | 13,58 |
| 33 | Bisio Lorenzo, celibe, nato il 21 marzo 1911 | 7,50 | 6 | 13,50 |
| 34 | Rosa Tommaso, celibe, nato il 5 luglio 1912 | 7,50 | 6 | 13,50 |
| 35 | Brucculeri Salvatore | 7,41 | 6 | 13,41 |
| 36 | Brusa Evasio | 7,25 | 6 | 13,25 |
| 37 | Galfione Romano Nives, nata il 21 aprile 1911 | 7 | 6 | 13 |
| 38 | Feo Alfredo, celibe, nato il 1° gennaio 1912 | 7 | 6 | 13 |

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Cenci Lina.
2. Bosi Luigi.
3. Conte Pacifico.
4. Damiani Tommaso.
5. Calderoni Ugo.
6. Galdi Vittorio Emanuele.
7. Angiuli Mario.
8. Merli Ada.
9. Bruschi Viviana.
10. Antonangeli Mario.
11. Paoli Maria.
12. Cossu Edmondo.
13. Russo Pasquale.
14. Minutelli Gino.
15. Timperanza Tommaso.
16. Luzzi Vittorio.
17. Bitritto Arsenio.
18. Scorsolini Francesco.
19. Atzori Pietro.
20. Fornari Pietro.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato:

1. Ozzola Giovanni.
2. Piantadosi Franc. Saverio.
3. Marfè Giovanni.
4. Gatto Antonino.
5. Noviello Saverio.
6. De Gregorio Mario.
7. D'Anna Bianca.
8. Lo Gatto Giovanni.
9. Consoli Giuseppe.
10. Argiolas Gaetano.
11. Pucci Paolo.
12. Varriale Vincenzo.
13. Bisio Lorenzo.
14. Rosa Tommaso.
15. Brucculeri Salvatore.
16. Brusa Evasio.
17. Galfione Romano Nives.
18. Feo Alfredo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 giugno 1933 - Anno XI

*Il Ministro*: JUNG.

(5123)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.